

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	14
DIFESA (IV)	»	16
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	18
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	34
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	40
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	46
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	48
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	54
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	55
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	64
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE	»	66
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	68
<i>INDICE GENERALE</i>	»	69

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico di Luigi Pepe, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Taranto (proc. n. 890/06 N RGPM – n. 2150/07 RG GUP) (doc. IV-ter, n. 7) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dalla deputata Souad Sbai nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Milano (atto di citazione dell'Associazione U.CO.I.I. – Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Islamiche in Italia) (<i>Esame e conclusione</i>)	3
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Roma (proc. n. 48128/04 N RGNR) (<i>Esame e conclusione</i>)	7

Mercoledì 1° aprile 2009. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.20.

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico di Luigi Pepe, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Taranto (proc. n. 890/06 N RGPM – n. 2150/07 RG GUP) (doc. IV-ter, n. 7).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, fa presente che Luigi Pepe è oggi impossibilitato allo svolgimento dell'audizione. Propone quindi un rinvio.

Maurizio PANIZ (PdL) osserva che, come accaduto in diversi casi precedenti,

potrebbe giungersi a una conciliazione stragiudiziale della vicenda. In questo senso invita il relatore a sviluppare delle iniziative.

Domenico ZINZI (UDC), *relatore*, accetta l'invito e si impegna in tale direzione, nella quale peraltro si è già mosso. Non appena avrà assunto le necessarie informazioni, ne riferirà al collegio.

La Giunta concorda.

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dalla deputata Souad Sbai nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Milano (atto di citazione dell'Associazione U.CO.I.I. – Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Islamiche in Italia).
(Esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, illustrando brevemente gli

estremi della vicenda in titolo, anticipa che a suo avviso sussistono tutti gli elementi per una deliberazione favorevole all'istante. Peraltro, il merito della controversia interessa un tema assai delicato, quello del confronto tra religioni e culture, che potrebbe dare adito in sede di Assemblea a una riflessione più ampia di quella consentita alla Giunta.

(Viene introdotta la deputata Sbai).

Souad SBAI (PdL) illustra di essere stata citata in giudizio dall'Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Islamiche in Italia per avere rilasciato un'intervista al *Giornale* del 5 gennaio 2009. L'intervista le fu chiesta in relazione a una manifestazione in favore dei palestinesi che si era tenuta a Milano con riferimento alla situazione nella striscia di Gaza. Nell'occasione, ebbe ad affermare che nel mondo arabo e in quello islamico l'estremismo avanza in modo spaventoso e che a suo avviso l'UCOII alimenta l'odio. In questo senso, aveva chiarito che l'UCOII non ha mai firmato la Carta dei valori proposta presso la Consulta italiana dell'Islam costituita presso il Ministero dell'interno, né ha mai formalmente riconosciuto i valori della Costituzione italiana, né ancora si è schierata per la piena uguaglianza tra uomo e donna e contro il terrorismo. L'UCOII ritiene offensive queste sue affermazioni e per esse l'ha chiamata a rispondere davanti al tribunale civile di Milano. Si tratta a suo avviso di un'azione civile totalmente pretestuosa, ingiusta e intimidatoria.

Come nozione generale di contesto, ricorda che ormai da 20 anni l'Italia è alle prese con flussi migratori massicci e con il problema dell'integrazione degli stranieri. In questo ambito, il problema del rapporto tra la cultura dei valori democratici dei Paesi occidentali e quella islamica è centrale. Fin dalla legge Martelli del 1989, passando per la legge Turco-Napolitano del 1998 e giungendo agli ultimi provvedimenti in materia, si è posto il problema dell'integrazione culturale e religiosa di quanti professano l'adesione all'islamismo.

La questione peraltro è oggetto di amplissima riflessione scientifica, a partire dall'importante raccolta di saggi di Susan Moller Okin del 1999, *Is multiculturalism bad for women?* (tradotto da Raffaello Cortina nel 2007 col titolo *Diritti delle donne e multiculturalismo*). Deve citare anche il libro di Irshad Manji, *The trouble with Islam* del 2003, tradotto in Italia da Guanda 2004 col titolo *Quando abbiamo smesso di pensare?*, nonché il noto libro di Giuliana Sgrena, *Il prezzo del velo*, Feltrinelli 2008, alla cui stesura ella stessa in qualche modo ha collaborato. Le riviste scientifiche sono peraltro piene di riferimenti ai problemi dell'estremismo islamico e del concetto che questa religione ha del ruolo delle donne. Il suo impegno parlamentare, in questo anno, è stato sempre rivolto alla coltivazione di tali analisi e alla battaglia contro il cieco integralismo islamico, che ella ritiene essere molto pericoloso per la democrazia, soprattutto perché le guide spirituali e intellettuali dei musulmani in Italia rifiutano – essi – ogni integrazione. È per questo che ha presentato numerose interrogazioni parlamentari volte a sottolineare il problema. Cita in particolare quella del 1° ottobre 2008 – n. 4/1198 – e quella del 6 novembre 2008 – n. 5/580.

Nella prima ha sollevato il problema dei criteri con cui gli ufficiali dello stato civile accettano le dichiarazioni e le autocertificazioni prematrimoniali dei musulmani, i quali spesso nei Paesi d'origine sono già sposati. Ciò comporta che l'ufficiale dello stato civile italiano non svolge le dovute verifiche oppure è costretto ad accettare il recepimento di istituti, come il ripudio della moglie, che vengono equiparati ai fini del diritto italiano a scioglimenti di pregressi matrimoni. Nella seconda ha citato il provvedimento con cui giustamente il governo della Francia ha richiesto ai fini del ricongiungimento familiare la conoscenza nel ricongiungendo della lingua e della cultura generale dell'ordinamento francese.

Peraltro, in data 19 dicembre 2008 ha anche presentato una proposta di legge in materia di cittadinanza, nella quale pro-

pone una modifica della legge n. 91 del 1992 con cui si prevede il rigetto della domanda per dichiarazioni mendaci. Nella relazione con cui accompagna tale proposta, fa cenno a tutte le problematiche appena esposte. Inoltre, nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2008, in uno scambio polemico ma pur sempre civile con un altro deputato, aveva affermato che l'UCOII è un'organizzazione di estremisti e di filoterroristi. D'altronde l'UCOII non ha fatto alcunché per togliersi questa reputazione. Non risultano prese di posizione pubbliche dell'UCOII di condanna delle azioni dei kamikaze; né risultano biasimi dell'UCOII nei confronti delle pratiche contro le donne (l'imposizione dei veli e del *burka*, l'infibulazione, il forzato analfabetismo delle bambine, la poligamia, i matrimoni combinati, la violenza domestica ecc.). In buona sostanza, in Parlamento e fuori ha sostenuto e sostiene che l'UCOII sia l'albergo intellettuale e sacerdotale delle pratiche più retrive e violente dell'Islam, che costituiscono un vero e proprio attentato alla vita civile e democratica.

Del resto, non sarebbe la prima volta che nella Camera dei deputati viene posto con forza il problema del ruolo delle donne nelle società islamiche. A mero titolo di esempio – ma ne potrebbe fare molti altri – ricorda la drammatica vicenda di Malalai Joya, la coraggiosa donna afgana, la quale – eletta nelle consultazioni del 2005 al Parlamento afgano – ha instancabilmente denunciato la presenza di signori della guerra fondamentalisti nelle istituzioni afgane ed è stata espulsa dal parlamento, interdetta a uscire dal paese e oggetto di un procedimento penale per aver espresso in una intervista a *Tolo TV*, un canale privato locale, una dura condanna nei confronti del Parlamento afgano; nello stesso Parlamento, esattamente un anno fa, nel maggio del 2006, Malalai è stata aggredita fisicamente e insultata e, in pochi anni, ha subito quattro attentati. Su questo, l'allora deputata Elettra Deiana presentò un'interpellanza (la n. 654-XV legislatura). Non ha bisogno di specificare che su tale episodio l'UCOII

non ha avuto alcunché da ridire. Saggiunge che ha appena concluso un libro, che sarà tra breve pubblicato, nel quale questa sua battaglia è sintetizzata e resa accessibile, si augura, al più vasto pubblico. Quanto più in particolare ai rapporti dell'UCOII con la Consulta costituita presso il Ministero dell'interno, i fatti parlano da soli. Mai l'UCOII ha sottoscritto la Carta dei valori né ha professato la propria incondizionata adesione ai valori costituzionali italiani. Aggiunge che proprio ieri si è avuta notizia della legge che il Parlamento afgano avrebbe approvato, che di fatto legittima lo stupro intramurario a opera del marito. Giustamente, in sede ONU e da parte di vari esponenti politici nel mondo si è gridato alla legalizzazione di un delitto contro l'umanità. Le spiace osservare al proposito il totale silenzio dell'UCOII. Tale supina accettazione da parte dell'UCOII di queste derive dell'integralismo islamico stride con il dibattito vivace che ha luogo nel contesto di altre religioni. Ricorda solo che sull'episodio della scomunica da parte del vescovo brasiliano del medico che aveva praticato l'aborto su una bambina stuprata dal patrigno e che era incinta di due gemelli si è levato nel mondo cattolico un significativo dibattito a tratti anche polemico, che ha condotto al ritiro della scomunica. All'interno della comunità ebraica di Israele, è sempre vivo il confronto tra gli integralisti e i moderati. L'UCOII non è invece un elemento di stimolo per il dibattito all'interno dell'Islam. È per questi motivi che oggi depositerà un'interrogazione parlamentare sulla vicenda della legge che legalizza lo stupro in Afghanistan e un'altra relativa al caso del giornalista Sayed Perwiz Kambakhsh, arrestato per reati d'opinione e recluso insieme a prigionieri jihadisti.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, le domanda in quale senso possa dirsi che l'UCOII non ha aderito alla Carta dei valori.

Souad SBAI (PdL) risponde che presso la Consulta costituita al Ministero dell'interno è prevista una procedura formale ed esplicita di sottoscrizione della Carta dei valori e di piena accettazione dei valori costituzionali italiani. A tanto l'UCOII non ha mai proceduto.

Dopo interlocuzioni dei deputati Antonino LO PRESTI (PdL) e Maurizio TURCO (PD), il presidente Pierluigi CASTAGNETTI, *relatore*, congeda la deputata Sbai.

(La deputata Sbai si allontana dall'aula).

Pierluigi MANTINI (UdC) osserva che al fine di condividere la proposta anticipata dal Presidente gli è sufficiente constatare che il 19 novembre 2008, vale a dire in un momento anteriore all'intervista contestata, la deputata Sbai ha detto cose assolutamente analoghe nell'Assemblea della Camera.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) sottolinea che gli aspetti di ambiguità della condotta dell'UCOII sono molteplici e non limitati a quelli giustamente evidenziati dalla collega Sbai. Menziona in particolare il problema dei finanziamenti dell'UCOII, su cui non si è mai riusciti a raggiungere un sufficiente livello informativo. Voterà per l'insindacabilità.

Maurizio PANIZ (PdL) tiene a distinguere tre profili. Dal punto di vista tecnico-giuridico, sussistono tutti i presupposti per l'insindacabilità parlamentare; dal punto di vista politico e fattuale, tuttavia, non crede che questa sia la sede per stabilire se l'UCOII sia un'organizzazione filoterroristica. Su questo piano specifico non considera opportuno che la Giunta si impegni in un'adesione contenutistica della battaglia della collega Sbai; da ultimo, dal punto di vista dei seguiti del presente dibattito, ipotizza che la Giunta potrebbe sollecitare il Presidente della Camera a trasmettere al Ministro dell'interno gli atti di questa istruttoria.

Marilena SAMPERI (PD) concorda con l'impostazione del collega Paniz, che le pare equilibrata. Nel caso specifico, l'ammirevole lotta della collega Sbai merita certamente il giudizio di insindacabilità, in virtù degli atti parlamentari presentati e svolti. Sul piano dei contenuti, tuttavia, la Giunta non può approdare ad apprezzamenti frettolosi, specie alla luce della documentazione cui l'atto di citazione fa riferimento e da cui emergerebbe, al contrario di quanto afferma Souad Sbai, una condivisione da parte dell'UCOII della Carta dei valori. Un'associazione – quale che essa sia – ha pur sempre il diritto di difendere la propria reputazione su basi fattualmente dimostrate.

Fabio GAVA (PdL) condivide i rilievi della collega Samperi, ma – da avvocato civilista qual è stato – sa che spesso negli atti difensivi si citano documenti allegati il cui significato non è sempre univoco. Souad Sbai non ha detto precisamente che l'UCOII fiancheggia il terrorismo, ciò che avrebbe costituito una grave accusa, ma solo che nei confronti di esso mantiene un atteggiamento equivoco. Una simile affermazione non è suscettibile di essere smentita da documentazione a sua volta oggetto di diverse possibili interpretazioni.

Francesco Paolo SISTO (PdL), sottolineato che presso questo collegio il merito è figlio del metodo, si dichiara favorevole all'insindacabilità pur con una 'presa di distanza' in senso tecnico dal merito delle affermazioni della collega Sbai. Gli è sufficiente infatti sapere che vi sono atti parlamentari di contenuto analogo alle dichiarazioni giudizialmente contestate.

Lorenzo RIA (PD) osserva che la previa dichiarazione parlamentare non è poi sempre e comunque un salvacondotto.

Pierluigi MANTINI (UdC) ritiene che invece la regola dell'insindacabilità paradossalmente conceda al parlamentare il diritto di dire delle falsità *intra moenia* e di ripeterle *extra moenia*.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, nel precisare che in tale ultima ipotesi il Presidente della Camera interverrebbe quantomeno con un richiamo, propone formalmente che la Giunta deliberi per l'insindacabilità.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta di dichiarare le affermazioni di cui al procedimento in titolo concernenti opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dà mandato al Presidente Castagnetti di predisporre il documento per l'Assemblea.

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Roma (proc. n. 48128/04 N RGNR).

(Esame e conclusione).

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, riferisce che Vittorio Sgarbi domanda l'insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma, a seguito di una querela di Giuliano Urbani. Nel capo di imputazione gli si contesta di aver sostenuto nella trasmissione televisiva *Report* del 4 aprile 2004 quanto segue: « *Probabilmente sono però una consuetudine, cioè l'idea di finanziare amici o parenti o di utilizzare il denaro pubblico per consentire alla propria amante di affermarsi, che è esattamente quello che io ho denunciato per primo e poi si è verificato sulle carte che ha fatto nientemeno che il ministro della cultura Urbani, il quale dopo anni di astinenza – sua dal punto di vista sessuale, della sua partner, da un punto di vista dei finanziamenti – ha realizzato la quadratura del cerchio: lui ha soddisfatto le sue esigenze sessuali e lei ha ritrovato i finanziamenti. Mi pare che il nesso tra le due cose sia talmente perverso... questa cosa ho indicato non per mia invenzione, ma attraverso dei documenti che sono stati forniti da un parlamentare della maggioranza, che è*

nientemeno che Gabriella Carlucci, la quale aveva i documenti con l'indicazione di cifre a firma che erano stati finanziati dal ministero e prodotti dall'amante del ministro, la quale non prendeva finanziamenti dai tempi di Craxi ».

Come il Presidente della Giunta ha ricordato nella scorsa seduta, la difesa di Sgarbi ha eccepito in giudizio l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4, della legge n. 140 del 2003, ma il giudice procedente non l'ha accolta. Oltre a ciò, Vittorio Sgarbi personalmente ha chiesto una deliberazione al Presidente della Camera, che ha deferito gli atti alla Giunta. Questa, a suo avviso, non deve evidentemente indagare sui motivi delle procedure per cui la *Sintra film* e la *Titania* hanno ricevuto finanziamenti dal Ministero per i beni e le attività culturali. Se vi fossero state irregolarità o illeciti l'allora deputato Sgarbi avrebbe ben potuto presentare atti ispettivi e di censura al Ministro come spetta a ogni parlamentare. Ove avesse avuto prove documentali, le avrebbe potute produrre alla magistratura. Ciò che evidentemente l'ordinamento non può consentire è la mera denigrazione senza prove e al di fuori dei canali istituzionali di denuncia degli illeciti. Deve altresì aggiungere che i criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare che questa Giunta ha approvato il 14 gennaio 2009 escludono l'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità di fronte a espressioni gratuitamente volgari e sconvenienti tali per cui non sarebbero consentite neanche nelle formali sedi parlamentari, ai sensi degli articoli 89 e 139-bis del Regolamento della Camera.

Ricorda inoltre che in ordine alla stessa vicenda, nella XIV legislatura, la Giunta propose all'Assemblea la sindacabilità nei confronti del deputato Sgarbi, nel contenzioso con Ida Di Benedetto, e la proposta fu accolta. Per il caso che oggi occupa la Giunta, non ha motivo alcuno di discostarsi dal precedente appena citato. Per questi motivi, propone alla Giunta di deliberare nel senso che i fatti ascritti all'ex

deputato Sgarbi non concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni di deputato all'epoca dei fatti.

Lorenzo RIA (PD) concorda con la proposta del relatore.

Francesco Paolo SISTO (PdL), deducendo dagli atti che un'iniziativa è stata intrapresa anche nei riguardi della deputata Carlucci, domanda al relatore se risulti pervenuta un'istanza di insindacabilità anche da parte di costei.

Fabio GAVA (PdL) risponde che non risulta.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta di dichiarare le affermazioni di cui al procedimento in titolo non concernenti opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e dà mandato al deputato Gava di predisporre il documento per l'Assemblea.

La seduta termina alle 10.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187-A Governo .. 9

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 1° aprile 2009.

**DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori
industriali in crisi.
C. 2187-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 8.50 alle
9 e dalle 13.15 alle 13.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (<i>Rinvio dell'esame</i>)	10
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2321 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (<i>Rinvio dell'esame</i>)	11
Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. C. 2258, approvata dal Senato e C. 1511 Grimoldi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	11
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
AVVERTENZA	13

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° aprile 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese

cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Rinvio dell'esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il relatore, deputato Zaccaria, ha rappresentato la propria impossibilità a par-

tecipare alla seduta odierna. Rinvia pertanto l'inizio dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2321 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Rinvio dell'esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il relatore, deputato Zaccaria, ha rappresentato la propria impossibilità a partecipare alla seduta odierna. Rinvia pertanto l'inizio dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, a tutt'oggi, non è stato espresso il parere della Commissione Bilancio sul provvedimento in esame. Ricorda che, per l'espressione del predetto parere, la Commissione Bilancio sta attendendo la relazione tecnica del Governo e che, secondo quanto comunicato dal presidente Giorgetti, la stessa Commissione Bilancio aveva deliberato di richiedere al Governo la presentazione della relazione in questione entro lo scorso 30 marzo.

Il sottosegretario Michelino DAVICO chiarisce che il Ministero dell'interno ha trasmesso la propria relazione sul provvedimento il 4 marzo scorso alla Ragioneria generale dello Stato; aggiunge che, a

quanto gli risulta, la relazione tecnica è stata predisposta e trasmessa e dovrebbe pertanto essere giunta o in procinto di giungere alla Commissione Bilancio.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.

C. 2258, approvata dal Senato e C. 1511 Grimoldi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, dopo aver ricordato che la relatrice, deputata Pastore, ha proposto di richiedere il trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa, comunica che sono stati raccolti i consensi di tutti i gruppi in tal senso.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 2258, approvata dal Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo della proposta di legge C. 2258, approvata dal Senato.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è fissato alle ore 11 di domani, giovedì 2 aprile. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2009.

Raffaele VOLPI (LNP) preannuncia il deposito di un intervento scritto sulle proposte di legge in titolo.

Salvatore VASSALLO (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, ripropone il problema, già sollevato in una precedente occasione, dell'organizzazione di tali lavori, sollecitando la presidenza ad affrontarlo nell'ambito di un'apposita riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di verificare se anche da parte degli altri gruppi sia avvertita l'esigenza di una riflessione a tale riguardo. A suo avviso, occorrerebbe infatti, almeno per i provvedimenti più importanti, procedere per sessioni di lavoro temporalmente definite, in modo che ciascun argomento fosse posto all'ordine del giorno dei lavori soltanto in determinati giorni prestabiliti, e non vi fosse invece mantenuto a tempo indefinito in attesa di interventi, perché questo provoca un'eccessiva frammentazione della discussione e impedisce un effettivo confronto sui temi. Ritiene che questo metodo di lavoro potrebbe essere sperimentato proprio a cominciare dai provvedimenti in materia di cittadinanza, per i quali si potrebbe quindi stabilire una data certa di conclusione dell'esame preliminare.

Donato BRUNO, *presidente*, concorda con il deputato Vassallo sull'opportunità di approfondire il problema organizzativo da lui sollevato e di verificare al riguardo le sensibilità dei diversi gruppi. Quindi nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, il deputato Calderisi ha posto al Governo alcune questioni e chiede al rappresentante del Governo se sia pronto a fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde di non essere ancora in grado di fornire i chiarimenti richiesti, in vista dei quali gli uffici del Ministero stanno svolgendo i necessari accertamenti.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che anche per il provvedimento in titolo non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio, la quale è in attesa della relazione tecnica del Governo. Ricorda altresì che, a tale riguardo, il presidente Giorgetti ha comunicato che nella seduta della Commissione da lui presieduta del 25 marzo scorso, il rappresentante del Governo, nel segnalare che la relazione tec-

nica non era stata ancora predisposta, ha rilevato l'opportunità di definire meglio i soggetti beneficiari del provvedimento, e ciò al fine di agevolare la redazione della medesima relazione ed in particolare le operazioni di quantificazione dei relativi oneri finanziari.

Il sottosegretario Michelino DAVICO rileva che il Ministero dell'interno ha inviato già da tempo la relazione sul provvedimento.

Maurizio TURCO (PD), considerate le circostanze, invita la presidenza a scrivere al presidente Giorgetti per sollecitare l'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio.

Il sottosegretario Michelino DAVICO invita la Commissione a valutare con la dovuta attenzione anche la condizione formulata dalla Commissione Giustizia nel suo parere in materia di sanzioni ai funzionari medici che certifichino l'esistenza

delle condizioni di infermità previste dalla proposta di legge per l'ammissione al voto domiciliare in assenza delle stesse.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) concorda sull'importanza della condizione formulata dalla Commissione Giustizia in relazione alle sanzioni nei confronti dei funzionari medici che certifichino il falso.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che i pareri delle Commissioni saranno esaminati contestualmente una volta che siano pervenuti tutti. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI.	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione di Osvaldo Alfonso Valdés, ex presidente del Partito liberal democratico cubano (Svolgimento e conclusione)	14
AVVERTENZA	15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1° aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 1° aprile 2009. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione di Osvaldo Alfonso Valdés, ex presidente del Partito liberal democratico cubano.

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Osvaldo Alfonso VALDÉS, *ex presidente del Partito liberal democratico cubano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione e consegna alla presidenza materiali di documentazione da depositare agli atti dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, a più riprese, i deputati Matteo MECACCI (PD), Furio COLOMBO, *presidente* e Mario BARBI (PD).

Osvaldo Alfonso VALDÉS, *ex presidente del Partito liberal democratico cubano*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Interviene Matteo MECACCI (PD) che dichiara di condividere l'opportunità che

la documentazione consegnata sia acquisita agli atti.

Furio COLOMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

Audizione del presidente di Finmeccanica SpA, dottor Pier Francesco Guarguaglini (*Svolgimento e conclusione*) 16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 17

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere. C. 2120, approvato dalla 4^a Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 17

AVVERTENZA 17

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 1° aprile 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

Audizione del presidente di Finmeccanica SpA, dottor Pier Francesco Guarguaglini.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non

essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Pier Francesco GUARGUAGLINI, *presidente di Finmeccanica SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Edmondo CIRIELLI, *presidente*, Salvatore CICU (PdL), Ettore ROSATO (PD), Filippo ASCIERTO (PdL), Augusto DI STANISLAO (IdV) e Francesco BOSI (UdC).

Pier Francesco GUARGUAGLINI, *presidente di Finmeccanica SpA*, risponde ai quesiti formulati.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia il dottor Guarguaglini per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 1° aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° aprile 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 16.05.

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere.

C. 2120, approvato dalla 4ª Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge C. 2120, adottata come testo base, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2009.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, avverte che sul testo adottato dalla Commissione sono pervenuti i pareri delle Commissioni I e V. In particolare, fa presente che la I Commissione ha formulato un parere favorevole con osservazione e la V Commissione ha espresso nulla osta.

Non essendovi obiezioni, si riserva quindi di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento, ai fini del trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	18
Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. C. 1994 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978</i>)	25
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa. Atto n. 69 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	32
---	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° aprile 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Chiara MORONI (PdL), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso l'emenda-

mento Dis.1.1 del Governo, interamente sostitutivo del testo del decreto-legge n. 5 del 2009, sul quale è stata preannunciata da parte del Governo l'apposizione della questione di fiducia. L'emendamento riprende, con alcune modificazioni, il testo del decreto-legge n. 5 del 2009, in materia di incentivi alle imprese, come approvato dalle Commissioni di merito, e riproduce, inoltre, alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 4 del 2009 in materia di quote latte, nel testo approvato dal Senato della Repubblica, ma con le modifiche introdotte allo stesso dalla Commissione di merito anche in accoglimento delle condizioni ex articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenute nei pareri espressi dalla Commissione bilancio.

Per quanto riguarda il testo del decreto-legge n. 5 del 2009, segnala che, all'articolo 3, sono stati inseriti i commi dal 4-*quater* al 4-*sexies* che disciplinano i contenuti essenziali del contratto di rete

tra due o più imprese, con particolare riferimento ai diritti e agli obblighi assunti dalle imprese partecipanti e le modalità di esecuzione dei contratti stessi. La disposizione prevede che alle reti di impresa si applichino le disposizioni amministrative, ma non quelle finanziarie e fiscali, previste dall'articolo 1, comma 368, lettera *b*) della legge finanziaria per il 2006. Con riferimento all'articolo in esame, segnala che alla luce delle predette esclusioni, la norma non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, chiede una conferma da parte del Governo. Rileva inoltre che è stato inserito l'articolo 5-*bis* che prevede, a determinate condizioni, che, per la riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con oli combustibili al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o da altro combustibile solido, si proceda in deroga alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale. Al riguardo, giudica opportuno una conferma che le deroghe previste non siano in contrasto con la normativa comunitaria al fine di evitare l'applicazione di sanzioni. All'articolo 6, è stato inserito il comma 1-*quinquies* che modifica l'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, prevedendo che i beneficiari di contributi pluriennali (ex limiti d'impegno) possono richiedere il finanziamento da parte della BEI nei limiti di quanto previsto dall'articolo 4, commi 177 e 177-*bis*, della legge n. 350 del 2003, legge finanziaria per il 2004. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla norma possano derivare effetti negativi, in termini di indebitamento e di debito, qualora tra i soggetti autorizzati a contrarre finanziamenti presso la BEI rientrino enti facenti parte del comparto della Pubblica Amministrazione. Osserva ancora che all'articolo 7, comma 3-*bis*, la lettera *b*) è stata modificata rispetto al testo approvato dalle commissioni di merito nel senso di prevedere che ai Commissari di cui all'articolo 20, del decreto-legge n. 185 del 2008, appartenenti ad amministrazioni pubbliche collocati fuori

ruolo per l'intera durata dell'incarico, al momento del loro rientro sia attribuito uno dei posti disponibili o che gli stessi, in mancanza di posti, siano collocati in posizione soprannumeraria da riassorbire al verificarsi di cessazioni, e i relativi oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilità di posti di livello dirigenziale equivalenti dal punto di vista finanziario. Rispetto al testo della Commissione di merito come modificato a seguito di una condizione espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione nel parere reso dalla Commissione bilancio, è venuta meno la previsione secondo la quale la compensazione doveva essere effettuata con l'indisponibilità di posti effettivamente ricoperti. La disposizione come modificata, tuttavia, specifica che deve essere assicurato il rispetto del limite di spesa sostenuto per tali finalità a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la nuova formulazione della disposizione garantisce l'invarianza degli effetti finanziari. All'articolo 7-*ter*, oltre a modifiche di carattere formale, è stato inserito il comma 18-*quater* che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 16-*terdecies*, del decreto-legge n. 207 del 2008, si applichino, nei limiti delle risorse stanziata dalla medesima norma, esclusivamente ai soggetti occupati in lavori socialmente utili presso i comuni da almeno tre anni o comunque utilizzati dai comuni stessi sulla base di apposite convenzioni di cui articolo 2, commi 550 e 551 della legge n. 244 del 2007. All'articolo 7-*quater* sono state apportate alcune modificazioni che appaiono di natura essenzialmente formale. All'articolo 7-*quinquies*, sono stati modificati i commi 5 e 8 indicando esplicitamente gli incrementi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 266 del 1997 previsti dalle medesime disposizioni che devono ritenersi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'articolo 11, comma 5 del decreto-legge n. 185 del 2008; analoga modifica è stata introdotta all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), terzo periodo. È, inoltre, modificato il comma 11 nel senso di prevedere che la dotazione

del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale prevista dalla delibera CIPE del 6 marzo 2009 sia rideterminata tenendo conto anche delle riduzioni del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 7-*octies*. Con riferimento a tale ultima modifica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, con riferimento all'anno 2012, anno cui si riferisce la riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 7-*octies*, quale sia la dotazione del Fondo strategico sulla base della richiamata delibera CIPE.

Rileva che all'articolo 7-*sexies*, comma 3, è stata inserita una previsione in base alla quale i trattamenti in deroga di cassa integrazione straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale previsti dal comma 36 dell'articolo 2, della legge finanziaria per il 2009, possono essere erogati anche al personale del Gruppo Tirrenia. La norma non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto che la disposizione si applichi nel limite degli stanziamenti già previsti, allo scopo, a legislazione vigente. Al riguardo, chiede una conferma da parte del Governo. Osserva poi che è stato introdotto l'articolo 7-*octies*, il quale attribuisce, a particolari condizioni, ai titolari di alcune obbligazioni emesse da Alitalia il diritto di cedere tali obbligazioni al Ministero dell'economia e delle finanze in cambio di titoli di Stato di nuova emissione senza cedola con scadenza al 31 dicembre 2012; agli oneri derivanti dalla disposizione, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse, provenienti dai cosiddetti « conti dormienti », affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge finanziaria per il 2006. Si prevede, inoltre, l'istituzione, nell'anno 2012, di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro, per il rimborso dei titoli di cui all'articolo in esame. Al relativo onere si provvede mediante una riduzione di pari importo del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

Ricorda che la relazione tecnica non fa riferimento alla norma in esame. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti rispetto ad alcuni profili. In primo luogo fa riferimento all'operazione di accollo delle obbligazioni Alitalia che appare suscettibile di determinare un incremento del debito lordo pari a 100 milioni di euro in quanto realizzata mediante emissione netta di nuovi titoli di Stato. La medesima operazione appare altresì suscettibile di determinare un incremento dell'indebitamento netto nel 2009 in quanto configurabile come operazione straordinaria di accollo di debito. Ritiene quindi necessario che il Governo chiarisca le modalità per compensare i predetti effetti negativi sulla finanza pubblica e se anche alla luce dei criteri indicati al comma 3, lettera *b*), dell'articolo in esame l'onere possa configurarsi in termini di limite massimo di spesa. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se le entrate delle quali è previsto l'utilizzo siano effettivamente disponibili e possano effettivamente essere utilizzate a copertura. Con riferimento al decreto-legge n. 4 del 2009, l'emendamento riproduce, agli articoli da 8-*bis* a 8-*decies*, alcune disposizioni contenute nel predetto decreto. In particolare, viene ripristinato il testo approvato dal Senato in materia di quote latte, fatta eccezione per alcune limitate modifiche. In particolare, al comma 3 del già citato articolo 8-*bis* è stato recepito il contenuto degli emendamenti 1.201 e 1.202 della Commissione volti ad apportare correzioni formali al testo, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 26 marzo 2009. È stata inoltre recepita la modifica introdotta dalla Commissione agricoltura della Camera in sede referente, volta a fissare al 15 aprile 2009 il termine per le comunicazioni ai beneficiari delle assegnazioni delle quote latte, sulla quale la Commissione bilancio non ha formulato rilievi. Il comma 7 del medesimo articolo 8-*quinquies* modifica il termine di decorrenza della revoca delle quote assegnate, stabilendolo al momento

della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento (il testo approvato dal Senato prevedeva che la revoca avesse effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso alla comunicazione del provvedimento). Ricorda poi che all'articolo 8-*sexies* sono state recepite le modifiche approvate dalla Commissione agricoltura della Camera nel corso dell'esame in sede referente, sulla quale la Commissione bilancio non ha formulato rilievi. Al riguardo, rileva che le modifiche sopra esposte non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto, chiede, comunque, una conferma del Governo. Con riferimento invece ai profili di copertura finanziaria, segnala il comma 2 dell'articolo 8-*septies*, che recepisce il contenuto dell'emendamento 6.200 della Commissione alla cui approvazione il parere reso dalla Commissione bilancio nella seduta del 25 marzo 2009 aveva subordinato il parere favorevole sul testo all'esame dell'Assemblea, integrato dal subemendamento 0.6.200.201, il quale a sua volta recepisce la riformulazione del subemendamento 0.6.200.200 a cui la Commissione bilancio aveva subordinato il parere favorevole sullo stesso, in materia di accesso al credito per i produttori che hanno acquistato quote latte. Osserva poi che l'articolo 8-*nonies* stabilisce, in conformità al testo approvato dal Senato, al 31 dicembre 2009 la proroga delle agevolazioni previdenziali di cui all'articolo 6-*ter* del decreto-legge n. 4 del 2009, termine che l'emendamento 6-*ter*.200 della Commissione di merito alla cui approvazione la Commissione bilancio ha subordinato il parere favorevole sul testo nella seduta del 25 marzo 2009 aveva, invece, stabilito al 30 settembre 2009. Conseguentemente l'onere della disposizione viene quantificato in 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, anziché in 103 milioni di euro come previsto dal suddetto emendamento, inoltre, la copertura a valere sul fondo dei conti dormienti, e la corrispondente riduzione del fondo delle aree sottoutilizzate per rifinanziare il fondo dei conti

dormienti nell'anno 2011, viene conseguentemente elevata da 51,5 milioni di euro a 103 milioni di euro. In proposito ritiene necessario che il Governo confermi che il fondo dei conti dormienti presenta disponibilità sufficienti a far fronte all'incremento dell'onere.

Antonio BORGHESI (IdV) intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'esigenza che venga messa a disposizione della Commissione una completa tavola di raffronto tra il contenuto dell'emendamento Dis. 1.1., da un lato, e i testi dei disegni di legge C. 2187-A e C. 2263.

Gian Luca GALLETTI (UdC) sottolinea come in questa sede non si possano che formulare osservazioni frammentarie sul contenuto del provvedimento, in quanto pressoché nessuno ha preso visione del testo che sarà posto in votazione. Si tratta, a suo giudizio, di un metodo di legiferare profondamente sbagliato, che determinerà l'insorgere di rilevanti problemi interpretativi nella fase attuativa delle disposizioni affrettatamente introdotte nell'emendamento in esame. Con particolare riferimento alle modalità di copertura previste nell'emendamento, osserva come non si possa attingere continuamente alle risorse provenienti dai cosiddetti «conti dormienti», poiché tali risorse, delle quali è già previsto l'utilizzo per il riconoscimento di indennizzi ai risparmiatori che avevano investito in titoli Cirio e Parmalat e per il finanziamento della *social card*, rischiano di assicurare una copertura meramente virtuale degli oneri della disposizione in esame. Rileva, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 7-*quater* in materia di patto di stabilità interno 2009 non recepiscono affatto i contenuti delle mozioni approvate in materia il 17 marzo 2009. Con le disposizioni introdotte nel decreto-legge si rende possibile utilizzare per investimenti solo ulteriori 250 milioni di euro, che saranno suddivisi tra oltre 8.000 enti locali, per i quali l'effettivo incremento delle risorse sarà pertanto particolarmente esiguo. Segnala, altresì, che le risorse escluse dal computo del saldo rilevante ai fini del

rispetto del patto di stabilità interna per il 2009 dovranno trovare idonea compensazione attraverso la rimodulazione degli obiettivi della regione di appartenenza, la quale entro un termine strettissimo, che sarà estremamente difficile rispettare, dovranno definire l'ammontare dei pagamenti che potranno essere esclusi dal saldo finanziario.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede le ragioni per le quali nel maxiemendamento sia stato soppresso l'articolo 5-*bis* recante disposizioni in materia turistica e di canoni demaniali marittimi, che peraltro riprende il contenuto di un accordo tra il sottosegretario Brambilla e le regioni, e risulta indispensabile per consentire l'avvio della stagione turistica.

Chiara MORONI (Pdl), *relatore*, ad integrazione degli elementi già forniti alla Commissione, osserva che il maxiemendamento ripropone all'articolo 8-*quater*, comma 4, la disposizione in materia di tassi di riferimento da applicare ai fini della rateizzazione, già soppressa dalla Commissione Agricoltura della Camera. Tale soppressione seguiva ad una dichiarazione del Governo al Senato che aveva tale misura di maggior favore rispetto a quella che sarebbe adeguata ai tassi in esame. Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo sulle conseguenze finanziarie di tale previsione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di compiere approfondimenti sulle richieste di chiarimento avanzate dal relatore. Ricorda poi che il testo recepisce il decreto-legge « quote latte » nel rispetto dei criteri delineati dalla Presidenza della Camera. Rileva infine che l'articolo 5-*bis* è stato espunto perché poneva problemi di copertura finanziaria e risultava di difficile applicazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce della richiesta formulata dal rappresentante Governo, sospende l'esame che riprenderà al termine della seduta in sede consultiva già convocata per le ore 14.20.

La seduta, sospesa alle 13.35, è ripresa alle 14.30.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo 3, commi da 4-*quater* a 4-*sexies*, conferma che la norma non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, anche perché la copertura prevista dalla legge finanziaria per il 2006 è formulata in termini di limite di spesa. Con riguardo all'articolo 5-*bis*, dà assicurazione che la normativa è compatibile con la normativa europea e quindi non sussiste il paventato pericolo di procedura di infrazione. L'articolo 6, comma 1-*quinquies* non presenta aspetti da cui possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto. L'articolo 7, comma 3-*bis*, lettera *b*), è stato riformulato in modo da assicurare in ogni caso il rispetto del limite di spesa sostenuto per le finalità previste dalle norme a legislazione vigente e pertanto la stessa formulazione garantisce nel complesso l'invarianza degli effetti finanziari. Infatti, il collocamento fuori ruolo non determina oneri posto che in base al regime limitativo delle assunzioni i nuovi ingressi possono avvenire soltanto nel rispetto dei vincoli di spesa previsti a legislazione vigente. Peraltro, i compensi dei commissari sono a valere sulle risorse per la realizzazione dell'intervento come previsto dall'articolo 20, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008. Inoltre, nel caso in cui al rientro dal fuori ruolo non vi siano posti disponibili, il dipendente viene temporaneamente collocato in soprannumero fino al verificarsi della prima cessazione dal servizio. Questa posizione di soprannumero temporaneo non determina oneri, in quanto l'indisponibilità di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, alla luce dell'ulteriore limite della spesa sostenuta per gli incarichi dirigenziali a legislazione vigente — risulta idonea a compensare la maggiore spesa, anche alla luce delle cessazioni che si verificheranno in ragione dell'elevata età media nella qualifica dirigenziale per effetto delle disposizioni pre-

viste a legislazione vigente. Per quanto concerne le perplessità relative all'articolo 7-*quinquies*, si conferma che il fondo strategico ha sufficiente dotazione per far fronte alla prevista rideterminazione. L'articolo 7-*sexies*, comma 3, trovando applicazione nel limite degli stanziamenti già previsti a tal fine a legislazione vigente, non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario. Per quanto concerne l'articolo 7-*octies* conferma, come rilevato dalla Commissione bilancio, che la disposizione determina un incremento del debito lordo nonché un incremento dell'indebitamento netto nel 2009. Per tali motivi la disposizione provvede a coprire tali oneri finanziari mediante le risorse rivenienti dal Fondo cosiddetti « Conti dormienti » per il 2009 e per il 2012 a valere sulle risorse FAS. In merito agli articoli 8-*decies* e 8-*nonies* conferma che le disposizioni non presentano profili critici dal punto di vista finanziario e che le disponibilità presenti sono sufficienti a soddisfare le esigenze della norma. Infine, con riferimento all'articolo 8-*quater*, comma 4, tenuto conto che il tasso di interesse previsto dal comma da sopprimere sarebbe di maggior favore rispetto alla normativa a regime, rileva che ciò comporta effetti pregiudizievoli sulla finanza pubblica e concorda quindi con le criticità segnalate dalla Commissione bilancio.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che la risposta del sottosegretario è formale e non esaurisce le richieste di chiarimento. In particolare, non sono stati forniti dati attuali delle disponibilità del fondo dei « conti dormienti », mentre il Governo dovrebbe quanto meno indicare l'attuale dotazione del fondo dopo il primo afflusso di risorse. Sul punto, ritiene che il Governo continua a ricorrere a coperture fasulle in contrasto con dichiarazioni del Presidente del Consiglio che finalmente, con mesi di ritardo rispetto alle prese di posizione del suo gruppo, anche in Commissione bilancio, riconosce l'esigenza di modificare esplicitamente ed in maniera trasparente il livello del debito.

Giudica poi non rispettoso del Parlamento l'espunzione dal testo del maxiemendamento dell'articolo 5-*bis*. Lo ritiene grave nel metodo e nel merito in quanto si vanifica il lavoro di mesi, a partire da risoluzioni parlamentari fino all'accordo tra il sottosegretario Brambilla e le regioni. Rileva peraltro che dal punto di vista finanziario la norma prorogava il termine per l'emanazione del regolamento di attuazione della revisione dei canoni demaniali marittimi, rimanendo però all'interno della medesima annualità e quindi evitando l'insorgenza di profili problematici di carattere finanziario.

Maino MARCHI (PD) rileva come, con il decreto-legge in esame, il Governo stia dando attuazione al nuovo indirizzo di politica indicato ieri dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha affermato che il Governo per far fronte alla crisi economica in atto è pronto a finanziare in *deficit* le proprie politiche di sostegno all'economia. Sottolinea, peraltro, che tale finanziamento in *deficit* non è realizzato attraverso una esplicita e trasparente assunzione di responsabilità da parte dell'Esecutivo, che continua invece a puntare su misure prive di adeguata copertura finanziaria, che determinano in modo strisciante un peggioramento dei saldi di finanza pubblica. In particolare, ricorda come le disposizioni inizialmente contenute nel decreto-legge n. 5 del 2009 prevedessero un incremento delle entrate IVA dovuto alle agevolazioni alla rottamazione degli autoveicoli che probabilmente sono più che compensate dal calo delle entrate a tale titolo dovuto all'attuale ciclo economico. Ricorda, inoltre, come anche l'utilizzo delle risorse conseguenti alle revoche delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415 del 1992 rappresenti una forma di copertura finanziaria estremamente problematica, che si aggiunge alle molte coperture « virtuali » già utilizzate dall'Esecutivo nella presente legislatura. Sempre con riferimento alle modalità di copertura finanziaria, sottolinea che il Governo, dopo aver saccheggiato il Fondo per le aree sottoutilizzate, che peraltro continua

ad utilizzare anche nel provvedimento in esame, attinge ora con costanza alle risorse rivenienti dai cosiddetti « conti dormienti », delle quali non è apprezzabile l'ammontare, in quanto il Governo non ha mai fornito informazioni in ordine alla loro quantificazione. In sostanza, ritiene si stia prefigurando un sensibile incremento del *deficit* pubblico, in assenza di specifiche previsioni al riguardo e di un serio esame degli andamenti di finanza pubblica.

Osserva, inoltre, che il maxiemendamento presentato dal Governo reca qualche miglioramento al testo del decreto-legge in materia di quote latte, in quanto sostanzialmente si ritorna al testo approvato dal Senato, sopprimendo le disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione agricoltura della Camera che presentavano evidenti problemi di quantificazione e copertura finanziaria. In particolare, prende atto con soddisfazione del ripristino della disposizione, ora contenuta nel comma 9 dell'articolo 8-*quinquies*, che prevede che la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dall'attribuzione delle quote latte aggiuntive consegua alla mancata effettuazione del versamento anche di una sola delle rate dovute dagli allevatori. Nel complesso esprime, tuttavia, una valutazione assai critica sui profili finanziari dell'emendamento in esame, ribadendo come il Governo non abbia fornito alcuna indicazione in ordine alle risorse derivanti dai cosiddetti « conti dormienti ».

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva preliminarmente la singolarità dell'*iter* del provvedimento, in quanto con il maxiemendamento un decreto-legge confluisce nell'altro e sullo stesso si mette la fiducia, rendendo nei fatti inutile l'esame della Commissione bilancio. Dopo aver richiamato la gravità della situazione economica generale, alla luce degli ultimi dati degli organismi internazionali, sottolinea l'aleatorietà delle coperture utilizzate, osservando che ormai si ricorre quasi esclusivamente all'utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate e del fondo « conto dor-

mienti » sulla cui entità manifesta forti perplessità.

Si interroga quindi sulla perdita di ruolo della Commissione, che oramai si colloca all'interno di una più generale perdita di ruolo del Parlamento, tale da indurre perfino un rappresentante della maggioranza, come l'ex Presidente del Senato Pera, a parlare di un'« avventura alle porte », espressione rispetto alla quale preferisce invece usare l'espressione di un « regime alle porte », ricordando come l'Italia abbia già dovuto in passato combattere per liberarsi di un regime.

Amedeo CICCANTI (UdC) ricorda di aver chiesto la relazione tecnica sullo stato dell'utilizzo del fondo dei conti dormienti, che non è stata predisposta. Rileva che si tratta di una grave mancanza di trasparenza da parte del Governo, che ritiene non avere precedenti, almeno con riferimento alla sua esperienza nella XIV e nella XV legislatura al Senato e denuncia che, in questo modo, si sta palesemente violando la Costituzione e il suo articolo 81. Si sofferma poi sull'articolo 8, comma 11, che riduce le risorse del fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale nel 2012, senza che siano note le conseguenze di tale riduzione sull'operatività del fondo.

Ritiene poi grave l'utilizzo del fondo per le aree sottoutilizzate per il rimborso degli obbligazionisti Alitalia. La disposizione inoltre determina un incremento del debito pubblico. In proposito rileva che si è di fronte ad una politica di *deficit spendine* surrettizia in violazione della Costituzione.

Chiara MORONI (PdL) formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta emendativa in oggetto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

considerato che la disposizione di cui all'articolo 8-*quater*, comma 4, che ripro-

duce il contenuto dell'articolo 3, comma 4 del testo approvato dal Senato, prevede l'applicazione di un tasso di interesse di maggior favore rispetto a quello previsto dal comma 3, con effetti pregiudizievoli sulla finanza pubblica;

nel presupposto che l'articolo 7-*octies*, pur in assenza di indicazioni specifiche nella relazione tecnica, consenta di soddisfare il diritto di cui al comma 3, lettera *a*), entro il limite di spesa di cui al comma 2 del medesimo articolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 8-*quater*, sopprimere il comma 4.

Antonio BORGHESI (IdV), a nome del proprio gruppo, annuncia il voto contrario sulla proposta di parere, sottolineando come il Governo non abbia fornito alcuna indicazione in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede una spiegazione in ordine alla condizione recata dalla proposta di parere.

Chiara MORONI (PdL) specifica che la disposizione della quale si richiede la soppressione è appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura.

Pier Paolo BARETTA (PD) intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo.

Amedeo CICCANTI (UdC), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni

prevenute, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.

C. 1994.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo BITONCI (LNP) illustra il contenuto del provvedimento che reca disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva preliminarmente che la Federazione italiana rugby non rientra fra gli enti i cui conti concorrono alla costruzione del conto economico consolidato della PA. Infatti pur essendo, come le altre federazioni sportive, sottoposta al controllo di un'amministrazione pubblica (CONI), la Federazione rugby – a differenza di quelle inserite nell'elenco aggiornato annualmente dall'Istat – risulta finanziata prevalentemente da settori diversi dalla pubblica amministrazione. In termini generali e a determinate condizioni, quindi, un'operazione finanziaria effettuata dalla predetta Federazione non dovrebbe incidere sui saldi di finanza pubblica, fatta salva la possibilità di eventuali riclassificazioni, da parte di Eurostat, in considerazione delle caratteristiche dell'operazione medesima. Nel caso in esame, tuttavia, essendo previsto il ricorso ad una garanzia dello Stato, ritiene necessario acquisire alcuni chiarimenti da parte del Governo al fine di valutare gli eventuali riflessi sulla finanza pubblica. In

ordine all'operazione finanziaria delineata dal testo, la relazione illustrativa si limita ad affermare che la Federazione italiana dovrà assumere l'impegno a corrispondere all'International Rugby Board un determinato importo (80 o 100 milioni di sterline) « ai fini della partecipazione alla selezione ». Sembrerebbe quindi che la Federazione italiana, per partecipare alla selezione, dovrà limitarsi a formulare un impegno, senza alcun esborso di denaro. Sul punto chiede una conferma, chiarendo se tali somme dovranno essere corrisposte all'IRB soltanto in caso di avvenuta aggiudicazione all'Italia della manifestazione: il che implica, al contrario, che – in caso di esito negativo della candidatura italiana – gli importi non sarebbero corrisposti. Chiede che sia precisata la natura di tale operazione, anche al fine di escludere che la partecipazione dello Stato come titolare della garanzia possa determinare effetti negativi sulla finanza pubblica (in relazione, per esempio, ai profili di rischio connessi all'eventuale escussione della garanzia). Con riferimento ad altre possibili voci di spesa non considerate dal testo e dalla relazione illustrativa, osserva che gli adempimenti e gli interventi necessari per l'organizzazione di un evento sportivo possono richiedere la partecipazione di finanziamenti pubblici. Tuttavia la relazione illustrativa non fornisce – circa i costi connessi all'organizzazione della manifestazione – elementi e dati quantitativi in ordine all'impegno complessivo che potrebbe rendersi necessario e ai possibili conseguenti effetti finanziari sui conti della PA. Chiede quindi di precisare quali spese per adeguamenti degli impianti e delle infrastrutture dovrebbero essere sostenute una volta eventualmente aggiudicata all'Italia l'ospitalità della manifestazione; secondo quali tempi e a valere su quali risorse (per esempio mediante accensione di prestiti presso istituti di credito), nonché da parte di quali soggetti (per esempio con parziale o totale partecipazione pubblica alla realizzazione delle opere) tali spese dovrebbero essere sostenute. In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 2 dispone che agli

eventuali oneri, derivanti dalla previsione della garanzia dello Stato per gli impegni che la Federazione italiana rugby dovrà assumere per la candidatura dell'Italia, si provveda mediante prelievo dal Fondo spese obbligatorie e d'ordine, con l'imputazione delle somme prelevate all'unità previsionale di base 8.1.7 del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale unità previsionale di base è specificatamente destinata a far fronte agli oneri derivanti dall'escussione della garanzia statale e reca uno stanziamento, per l'anno 2009, pari a euro 79.017.906. Si tratta di oneri che hanno natura obbligatoria: pertanto, qualora se ne presentasse l'esigenza, è consentito il prelevamento di ulteriori risorse, come previsto anche dal comma 2 della norma in esame, dal Fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine. Il Fondo spese obbligatorie presenta, nell'anno 2009, una disponibilità di competenza pari a circa 431,5 milioni di euro. Al riguardo osserva che, se dal punto di vista formale il disposto del comma 2 risponde all'esigenza di assicurare la copertura finanziaria delle garanzie patrimoniali concesse dallo Stato, dal punto di vista sostanziale appare tuttavia necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine al grado di probabilità di una eventuale escussione della garanzia, che appare destinata a riflettersi sull'onerosità della stessa. Ricorda che in casi analoghi la previsione della garanzia da parte dello Stato è stata accompagnata dalla predisposizione di un'apposita relazione tecnica, ovvero da chiarimenti del Governo dai quali si evincesse che l'escussione costituiva un'evenienza altamente improbabile. Il Governo dovrebbe, inoltre, chiarire se negli anni nei quali potrebbe essere escussa la garanzia statale che, come presumibile dal testo del comma 1, appaiono essere il 2015 e il 2019, gli stanziamenti relativi all'unità previsionale di base 8.1.7 del Ministero dell'economia e delle finanze e del Fondo spese obbligatorie e d'ordine terranno conto anche della disposizione in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI condivide l'esigenza che il provvedimento sia corredato di apposita relazione tecnica che chiarisca l'entità e il profilo temporale della spesa a carico della Federazione italiana di rugby e fornisca elementi atti a suffragare la sostenibilità finanziaria dell'evento senza il ricorso a contributi statali. Tali elementi potrebbero essere forniti anche sotto forma di piano economico-finanziario, predisposto dalla predetta Federazione. Rileva infatti che, in assenza di elementi e dati quantitativi attendibili che dimostrino che la Federazione potrà con ragionevole certezza far fronte agli impegni assunti nei confronti dell'International Rugby Board, tenuto conto che il « Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine » di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978, da utilizzare a copertura degli eventuali oneri, ha capienza limitata rispetto alla portata complessiva delle garanzie già concesse, la disposizione dovrà prevedere specifica forma di copertura finanziaria, che consideri anche gli eventuali scostamenti nel rapporto di cambio.

Massimo VANNUCCI (PD), pur prendendo atto delle esigenze di una più precisa quantificazione degli oneri manifestate dal rappresentante del Governo, sottolinea la particolare rilevanza della proposta in esame, che a suo giudizio non presenta significativi problemi di copertura finanziaria. Ritiene, infatti, che l'eventualità dell'escussione della garanzia dello Stato sia estremamente improbabile, in quanto gli introiti che deriveranno dalla vendita dei biglietti supereranno di gran lunga le somme che la Federazione italiana *rugby* dovrà versare in relazione alla partecipazione alla selezione e, pertanto, non vi sarà alcun reale esborso a carico della finanza pubblica. Sottolinea, infine, come sia necessario consentire una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame, in modo da consentire la presentazione della candidatura italiana, che dovrà avvenire nel prossimo mese di maggio.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva come sia necessario un approfondimento

delle implicazioni finanziarie della proposta, che, qualora la garanzia dello Stato fosse escussa, potrebbe determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto delle esigenze manifestate dal rappresentante del Governo, propone di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, evidenziando, tuttavia, la necessità che in tale richiesta sia precisato che la relazione tecnica dovrà essere predisposta in tempo utile a consentire il perfezionamento dell'*iter* legislativo entro il termine previsto per la presentazione della candidatura italiana.

La Commissione delibera di richiedere la predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, fa presente che il disegno di legge comunitaria per il 2008 è già stato approvato dal Senato e, come di consueto, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala, in primo luogo, che l'articolo 1, comma 4, prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano oneri finanziari debbono essere corredati dalla relazione tecnica e che sui medesimi sia richiesto anche il parere delle Commis-

sioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al riguardo, ritiene che al fine di consentire una verifica puntuale in sede parlamentare delle conseguenze finanziarie derivanti dal recepimento delle direttive previste dal disegno di legge in esame, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di integrare la disposizione, indicando le direttive per il cui recepimento si applicano le procedure ivi previste.

Rileva che le disposizioni in esame si applicano in virtù di un'esplicita previsione in tal senso disposta dal comma 2 dell'articolo 10, per lo schema di decreto recante l'attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente, e dall'articolo 43, comma 5, per gli schemi di decreti per l'attuazione delle decisioni quadro nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria e in materia penale. Le restanti direttive aventi conseguenze di carattere finanziario per le quali i relativi schemi di decreto devono essere corredati dalla relazione tecnica e trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, saranno individuate in sede di attuazione del provvedimento.

Segnala, inoltre, che l'articolo 2, prevedono, alla lettera *a*), le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie con le ordinarie strutture amministrative; nella successiva lettera *d*) si dispone che eventuali oneri non contemplati dalla legislazione vigente e non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previsti nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi posti dalle direttive; alla copertura di tali oneri, qualora non si possa provvedere con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si fa fronte a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. A tale ultimo riguardo, ricorda che la norma in esame appare di contenuto identico all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge comunitaria per il 2007, che non prevedeva un limite mas-

simo di utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. A tale proposito, osserva che precedenti leggi comunitarie recavano invece un limite massimo di ricorso al Fondo di rotazione, stabilito in 50 milioni di euro. In presenza di un provvedimento per il quale la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione in merito agli eventuali oneri da sostenere, rimandando all'adozione degli specifici schemi di decreto il momento della quantificazione degli eventuali oneri, la previsione di un limite di spesa sembrerebbe, a suo avviso, corrispondere all'esigenza sia di delineare il quadro finanziario entro il quale dovrebbero trovare attuazione le direttive comunitarie, sia di limitare il ricorso alle risorse del Fondo di rotazione. In merito a tali profili, osserva che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato sono stati richiesti chiarimenti al Governo sull'ordine di grandezza delle eventuali spese non contemplate da leggi vigenti da porre a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Il rappresentante del Governo, in risposta, non ha fornito elementi di quantificazione di tali eventuali oneri ma ha osservato che le direttive da attuare intervengono in settori già ampiamente disciplinati a legislazione vigente e l'attuazione delle disposizioni in esse contenute può avvenire nell'ambito delle risorse previste nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, confermando il ruolo residuale attribuito al Fondo dalla norma in esame. Osserva che al predetto Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, affluisce, ai sensi della tabella F allegata alla legge finanziaria 2009, a carico del bilancio dello Stato, un importo di 6.872.286 mila euro per l'anno 2009. Al riguardo, pur prendendo atto delle affermazioni del Governo in ordine all'adeguatezza delle risorse previste a legislazione vigente per le amministrazioni interessate al fine del recepimento delle direttive comunitarie oggetto del presente provvedimento, ritiene comunque opportuno acquisire dal Governo una stima delle eventuali ulteriori spese che non troverebbe capienza nei predetti

stanziamenti a legislazione vigente al fine di verificare la congruità delle risorse del Fondo di rotazione a far fronte a tali eventuali oneri senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse. Al fine di garantire la operatività del predetto Fondo, il Governo dovrebbe comunque assicurare che l'eventuale utilizzo delle risorse del Fondo per dare attuazione alle direttive in oggetto sia tale da garantire comunque la giacenza media di cassa del Fondo stesso.

In merito all'articolo 2, comma 1, lettera c), che reca principi e criteri direttivi generali in materia di riassegnazione del gettito delle sanzioni, valuta opportuno che il Governo confermi che la destinazione alla spesa di entrate derivanti da nuove sanzioni non determini, anche in ragione della modulazione temporale della spesa stessa, incrementi rispetto ai livelli di erogazione complessivi scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria dei commi 1, 4 e 5 dell'articolo 7, osserva che la clausola di invarianza di cui al comma 4, riferita all'intero articolo 7, potrebbe assorbire la previsione dell'invarianza degli oneri per la finanza pubblica disposta al comma 1 in relazione all'adozione dei decreti delegati. Al fine di coordinare le disposizioni in esame ritiene dovrebbe pertanto valutarsi l'opportunità di modificare il testo prevedendo una unica clausola di invarianza, così come disposto ad esempio dagli articoli 8, comma 4, e 12, comma 3.

Per quanto concerne la revisione delle norme sulla pubblicità disposta dall'articolo 8, segnala che l'eventuale individuazione delle fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale potrebbe recare una riduzione delle entrate per tariffe in favore del Ministero della salute. Sul punto, ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento del Governo.

In merito all'articolo 10, osserva che le norme non recano un criterio direttivo che preveda l'attuazione della delega senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pur essendo previsto la

presentazione di relazioni tecniche a corredo degli schemi di decreto legislativo. A suo avviso quindi dovrebbe essere chiarito se siano previsti eventuali oneri derivanti dall'esercizio della delega e, in caso di conferma, quali siano le risorse con cui si prevede di farvi fronte.

Per quanto riguarda l'articolo 13, rileva che andrebbe chiarito se gli interventi sostitutivi delle regioni che si rendessero necessari in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di estirpazione da parte dei produttori, di cui al comma 13, possano determinare oneri a carico di tali enti territoriali, dovute sia all'anticipo delle spese che saranno poste a carico dei relativi produttori, sia all'eventualità di un mancato o parziale recupero delle stesse.

Con riferimento all'articolo 22, comma 4, lettera e), che modifica l'articolo 38-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, estendendo l'ambito delle operazioni effettuate dal soggetto non residente, in relazione alle quali è possibile chiedere il rimborso dell'IVA detraibile assolta a monte, a tutte le operazioni effettuate nel territorio dello Stato che diano luogo all'assolvimento dell'IVA a carico del cessionario o committente, rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti sui profili finanziari delle modifiche introdotte. Tali modifiche, di fatto, ampliano l'ambito oggettivo delle operazioni effettuate in Italia a fronte delle quali i soggetti stabiliti in altri Stati membri possono richiedere il rimborso dell'IVA assolta sui beni e servizi acquistati o importati. Al riguardo, rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti sui profili finanziari delle modifiche introdotte che, di fatto, ampliano l'ambito oggettivo delle operazioni effettuate in Italia a fronte delle quali i soggetti stabiliti in altri Stati membri possono richiedere il rimborso dell'IVA assolta sui beni e servizi acquistati o importati.

In merito alle disposizioni del comma 4, lettera f) e comma 5 dell'articolo 22, evidenzia giudica opportuno che il Governo chiarisca se nella formulazione delle previsioni tendenziali del gettito derivante dall'attività di accertamento, formulate per

l'esercizio in corso e per gli esercizi successivi, si sia tenuto conto della necessità di sopprimere le disposizioni antielusive in questione. Nel caso in cui le previsioni di gettito siano state formulate in base al criterio della normativa vigente, la soppressione di tali disposizioni potrebbe determinare effetti di perdita di gettito, peraltro di non lieve entità, come si afferma nella nota dell'Agenzia delle entrate trasmessa nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, che risultano non quantificati e privi di copertura. Rileva, inoltre, che la soppressione delle norme antielusive appare suscettibile di determinare anche una perdita di gettito a titolo di imposte ordinarie, in quanto la presenza di tali norme poteva costituire un efficace deterrente per il contribuente a non dichiarare corrispettivi delle transazioni che si discostassero in modo significativo dal valore normale.

Per quanto riguarda l'articolo 22, comma 7, lettera a), rileva che, poiché l'innalzamento della soglia in capo ai soggetti acquirenti che non possono integralmente detrarre l'IVA, recata dalle disposizioni, appare suscettibile di determinare un effetto di perdita di gettito, tale effetto, anche se di misura non rilevante, dovrebbe comunque essere stimato nel suo importo.

In merito all'articolo 22, comma 7, lettere b) e c) evidenzia che appare opportuno che il Governo fornisca elementi quantitativi in merito agli effetti di gettito connessi all'innalzamento della soglia di non imponibilità in Italia degli acquisti da altro Stato membro, effetti che la relazione tecnica valuta di importo irrilevante. Sottolinea, infatti, come la relazione tecnica non esplicita, in particolare, a quale periodo d'imposta si riferiscano i dati alla base di tale valutazione e se i medesimi, quindi, incorporino o meno gli effetti connessi al recente sviluppo degli acquisti in rete.

Con riferimento alle disposizioni in materia di esercizio dei giochi a distanza contenute nei commi da 11 a 34 dell'articolo 22, osserva, in ordine alla metodologia di stima delle maggiori entrate quantificate dalla relazione tecnica, che l'attendibilità

delle previsioni formulate dal Governo è collegata alle ipotesi poste alla base della stima medesima, ed in particolare a quella riferita all'effettiva entità del mercato irregolare, valutata dalla relazione tecnica in circa 2 miliardi di euro. Assumono altresì rilevanza le ipotesi assunte dalla relazione tecnica con riferimento all'efficacia delle misure di controllo e di contrasto al mercato irregolare per determinare lo spostamento di una rilevante quota delle giocate verso il mercato legale e all'andamento degli altri fattori che possono incidere sulla crescita o, quanto meno, sulla stabilità della domanda di mercato, quali in particolare il reddito disponibile, la tassazione, i montepremi, la concorrenza di altre forme di gioco e i possibili effetti di sostituzione. In proposito, osserva che il *trend* crescente della raccolta registrato negli ultimi anni è in prevalenza attribuito alle misure di contrasto al gioco illegale, alla più favorevole imposizione fiscale e all'arricchimento del palinsesto dell'offerta legale con il lancio operativo di nuovi giochi di abilità *on line*. Poiché i più recenti dati disponibili confermano questa tendenza favorevole, si deve assumere – al fine di garantire i risultati di gettito previsti dalla relazione tecnica – che tale andamento risulti sufficientemente stabile da consentire il finanziamento di oneri, quali quelli derivanti dai commi da 1 a 3 e dal comma 32 dell'articolo in esame, che hanno carattere permanente. Ciò implica, fra l'altro, che altre condizioni di contesto eventualmente meno favorevoli e apparentemente non considerate dalla relazione tecnica, come, per esempio, il reddito disponibile e la propensione alla spesa del pubblico non vadano a compensare in negativo le dinamiche di raccolta scontate a legislazione vigente. Sul punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo, tenuto conto che, in via generale, non appare prudentiale destinare al finanziamento di oneri permanenti entrate caratterizzate, in sé, da un elevato grado di aleatorietà e di variabilità. Osserva inoltre, con particolare riferimento alla significativa quota di raccolta che secondo la relazione tecnica dovrebbe essere sottratta al mercato irregolare per confluire in quello legale, che non

sono stati forniti gli elementi posti alla base di questa previsione, che interessa nel primo anno il 35 per cento e nel secondo anno il 50 per cento del gioco illegale stimato. In ordine, infine, all'effettiva possibilità che nell'esercizio in corso possano essere integralmente conseguiti i risultati di maggior gettito ascritti alle norme in esame, andrebbe acquisita una valutazione del Governo, tenuto conto che i commi 18, 22 e 30 prevedono tempi di istruttoria e di esecuzione della nuova disciplina (nonché sospensioni dei termini in caso di incompletezza della documentazione) che potrebbero incidere negativamente sul raggiungimento dei predetti obiettivi di gettito.

Per quanto attiene ai profili relativi alla copertura finanziaria dei commi 32 e 33 dell'articolo 22 rileva che dal tenore della disposizione di cui al comma 32, le maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 30 del medesimo articolo dovrebbero fornire la copertura non solo degli oneri quantificati dalla norma, ma anche di quelli corrispondenti ai costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti. Al fine di verificare la corrispondenza tra i predetti oneri e le risorse utilizzate a copertura, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di informazione sia in merito ai costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici, di cui non vi è alcuna quantificazione nella relazione tecnica, sia in merito all'ammontare complessivo delle maggiori entrate che si prevede di incassare in virtù delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 30 dell'articolo in esame.

Con riferimento alle disposizioni in materia di servizi di pagamento nel mercato interno contenute nell'articolo 29, evidenzia che, sebbene il maggior ricorso a strumenti di pagamento elettronici da parte delle pubbliche amministrazioni potrebbe indurre ad una riduzione dei costi di transazione, l'esigenza, per le pubbliche amministrazioni, di disporre delle dotazioni necessarie alle nuove modalità di pagamento potrebbe determinare, soprat-

tutto nella fase di avvio, oneri non immediatamente compensati da una riduzione dei costi di transazione. Inoltre la Banca d'Italia svolgerà attività di vigilanza nuove e aggiuntive rispetto a quelle assegnate. Pertanto, attesa la presenza di profili di carattere finanziario e di una clausola di neutralità nelle disposizioni di delega, ritiene opportuno acquisire elementi volti a suffragare che la delega sia attuata senza oneri per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 30, che reca disposizioni in materia di contratti di credito al consumo, rileva che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la possibilità di esercizio della delega senza nuovi o maggiori oneri con particolare riferimento ai compiti attribuiti alla Banca d'Italia relativi al procedimento sanzionatorio e di irrogazione delle eventuali sanzioni, e con riferimento all'istituzione di nuovi organismi associativi previsti dalla norma.

Con riferimento all'articolo 38, rileva che il comma 1, lettera *a*), qualifica come attinente ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *m*) della Costituzione la disciplina in esame, con particolare riferimento alla necessità di garantire condizioni di pari opportunità e corretto funzionamento del mercato, e di assicurare agli utenti uniformi condizioni di accesso all'acquisto dei servizi sul territorio nazionale. Ritiene, quindi, necessario un chiarimento da parte del Governo circa la compatibilità del principio del rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui alla richiamata norma costituzionale con la clausola di invarianza di cui al comma 3.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 1° aprile 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa.

Atto n. 69.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra il provvedimento il quale reca lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa ed è emanato a norma dell'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897 della legge n. 296/2006 e dell'articolo 74 del decreto-legge 112 del 2008 e risulta corredato di relazione tecnica, vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato. Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione bilancio, con riferimento all'ammontare complessivo dei risparmi stimati, rileva in via preliminare che gli importi indicati dalla relazione tecnica si riferiscono ad effetti che dovrebbero prodursi dal 1 aprile 2009, presumendo l'entrata in vigore del provvedimento in esame a tale data. Poiché allo stato questa ipotesi non risulta praticabile, la stima dei risparmi andrebbe rivista prudenzialmente al ribasso. In merito al raggiungimento dell'obiettivo previsto dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 74, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 112 del 2008, circa la riduzione del 20 per cento degli uffici dirigenziali generali e del 15 per cento di

quelli non generali, l'articolo 16, comma 4, dello schema di decreto in esame precisa, come affermato nella relazione tecnica, che tali riduzioni tengono conto di quelle già operate per effetto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 897, della legge 296 del 2006. Al riguardo, ricorda quanto osservato dal Consiglio di Stato nel parere reso il 2 marzo 2009, secondo cui la metodologia utilizzata per il raggiungimento delle percentuali di abbattimento del numero di uffici non è condivisibile: per rispondere all'esigenza di contenimento della spesa, cui le norme richiamate sono dirette, la riduzione in parola « non può non avere a parametro la struttura amministrativa in essere al momento nel quale la riorganizzazione è stata prevista, momento che è temporalmente e logicamente successivo a quello dell'intervento legislativo di accorpamento (di due direzioni generali in un'unica direzione) effettuato dal comma 897, il quale non può, quindi, essere computato nella operazione di riduzione affidata alla fonte regolamentare. Resta ferma dunque l'esigenza di operare un ulteriore taglio di posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, al fine di ottemperare al disposto dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006 e dell'articolo 74, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 112 del 2008. Osserva, inoltre, che la quantificazione dei risparmi ascritti alla soppressione degli uffici dirigenziali non generali è stata effettuata dalla relazione tecnica a fronte della riduzione di n. 30 posizioni. Tuttavia, la stessa relazione tecnica afferma che di tali posizioni solo 10 risultano effettivamente coperte. I suddetti risparmi, pertanto, potrebbero essere destinati a non sostanzinarsi in maniera effettiva, dal momento che la soppressione di posizioni non coperte non dovrebbe dar luogo a risparmi. Sul punto ritiene necessario un chiarimento del Governo. Con riferimento alla quantificazione dei risparmi sulle spese di funzionamento conseguenti alle soppressioni delle strutture dirigenziali generali, sarebbero opportuni maggiori dettagli

volti a chiarire i dati illustrati nella tabella 4 che, inoltre, sembrerebbero parzialmente in discrasia con quelli riportati nella tabella riassuntiva riportata in calce alla relazione tecnica. In particolare, l'importo del risparmio per costi di funzionamento relativi al 2009, indicato nella tabella riassuntiva (euro 878.759) non corrisponde a quello riportato in altra tabella (807.500) contenuta nella stessa relazione tecnica. Infine, rileva che detta tabella riassuntiva non riporta effetti nel triennio 2007-2009 conseguenti all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto-

legge 112/2008. Sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
INTERROGAZIONI:	
5-00384 Bratti: iniziative in favore del risparmio energetico	34
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	36
5-00538 Tommaso Foti: rischio esondazione del Rio Marocco sito nel comune di Vigolzone ...	35
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	38
5-00827 Zazzera: possibili effetti di alcuni fatti di cronaca sull'espletamento delle procedure di VIA nella regione Puglia	35
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1° aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 1° aprile 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.10.

5-00384 Bratti: iniziative in favore del risparmio energetico.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro BRATTI (PD) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'articolata risposta. Nel riservarsi di approfondire ulteriormente il contenuto di tale risposta, dichiara tuttavia la propria insoddisfazione per come il Governo ha affrontato, sia in generale che nel caso specifico, la questione degli strumenti necessari per stimolare lo sviluppo e il rafforzamento delle politiche per il risparmio e l'efficienza energetica degli edifici. Ripercorre, quindi, la vicenda evidenziata nel proprio atto di sindacato ispettivo, giudicando molto negativamente la circolare dell'Agenzia delle entrate che lo scorso anno, annullando una precedente circolare emanata nel 2006 dal precedente Governo, ha escluso gli interventi oggetto dell'interrogazione da quelli per i quali è possibile fruire delle detrazioni fiscali del 55 per cento delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Aggiunge che, secondo stime effettuate in base ai piani di investimento dei soggetti gestori degli immobili di edilizia pubblica residenziale, l'esclusione di

tali interventi è costata dal 2007 ad oggi non meno di 8 milioni di euro di mancati introiti, che si sarebbero potuti utilmente reinvestire nella manutenzione del patrimonio esistente e nella costruzione di nuovi alloggi. Nel ribadire, quindi, la propria insoddisfazione per la risposta ricevuta, preannuncia nuove iniziative per riproporre la questione oggetto dell'interrogazione in titolo e per estendere il più possibile la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

5-00538 Tommaso Foti: rischio esondazione del Rio Marocco sito nel comune di Vigolzone.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto TORTOLI (PdL), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, di-

chiara di essere soddisfatto della risposta ricevuta. Esprime, altresì, l'auspicio che, pur nell'ambito di una vicenda nella quale le competenze ministeriali sono molto limitate, i chiarimenti forniti dal Governo possano contribuire al reperimento delle risorse indispensabili per realizzare gli interventi sollecitati.

5-00827 Zazzera: possibili effetti di alcuni fatti di cronaca sull'espletamento delle procedure di VIA nella regione Puglia.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Domenico SCILIPOTI (IdV), cofirmatario dell'interrogazione, replicando, prende atto della risposta del rappresentante del Governo.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00384 Bratti: iniziative in favore del risparmio energetico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-00384 presentata dall'On. Bratti ed altri dove si lamenta una interpretazione restrittiva, fornita dall'Agenzia delle Entrate, in relazione alla detrazione del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, anche sulla base di quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, competente in materia fiscale, e dal Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.

La questione è stata già posta fin dalla prima stesura dei provvedimenti dal Ministero dello sviluppo economico che, in qualità di Ministero concertante, ha posto all'attenzione del Ministero dell'economia e delle finanze l'opportunità e la convenienza economica, ma anche esemplificativa, di un comportamento virtuoso di prevedere l'accesso all'incentivo anche alla pubblica amministrazione che sostiene le spese per riqualificare i propri edifici e, conseguentemente, gli organismi pubblici che gestiscono patrimoni immobiliari.

Già allora il Ministero dell'economia e finanze giudicò questa strada impraticabile a causa della formulazione della legge finanziaria stessa che, infatti, permette di usufruire dell'incentivo (detrazione) solo ai soggetti tenuti alla presentazione della denuncia dei redditi, Irpef o Ires.

Con le risoluzioni n. 303/E e 340/E, rispettivamente del 15 luglio e 1° agosto 2008, l'Agenzia delle entrate, rispondendo a specifici quesiti, ha sostenuto la tesi secondo cui, ove le spese per il miglioramento energetico degli edifici siano sostenute da società, la detrazione potrà essere

riconosciuta solo per i fabbricati strumentali direttamente utilizzati per l'esercizio della attività imprenditoriale svolta.

Le risoluzioni richiamate, peraltro, non modificano le istruzioni impartite con la circolare n. 36 che non trattava in maniera specifica i problemi in argomento.

In particolare, con la risoluzione n. 303, è stato negato il beneficio della detrazione del 55 per cento all'impresa che compra gli immobili per la successiva rivendita sulla base di una considerazione di « natura sistematica », secondo cui l'agevolazione è finalizzata al conseguimento del risparmio, energetico da parte dell'utilizzatore dell'immobile e quindi, per le imprese, sarebbe limitata ai soli immobili utilizzati nell'esercizio dell'attività.

Tale considerazione non è rinvenibile direttamente né nel testo della norma primaria né in quello del decreto di attuazione ma appare quella più coerente con la ratio perseguita dal legislatore di incentivare l'adeguamento degli immobili esistenti agli standard energetici « virtuosi ».

Il perseguito effetto incentivante sarebbe meno efficace, infatti, ove il beneficio fosse attribuito a soggetti economici che, essendo in condizione di trasferire in capo all'utilizzatore finale dell'immobile i costi sostenuti per la riqualificazione energetica, di fatto non rimangono incisi della relativa spesa.

Ulteriori argomenti a sostegno della suddetta tesi interpretativa, anch'essi indicati nella risoluzione n. 303, sono stati tratti dal parere (prot. n. 5015 del 20 giugno 2008), preventivamente acquisiti, del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze, e si ricollegano alle modalità utilizzate, in fase di predisposizione della normativa in discorso, per formulare le stime di incidenza sul gettito erariale.

In particolare, la richiamata nota del DPF ha evidenziato che dalla relazione tecnica alla finanziaria risulta che il costo dell'agevolazione è stato stimato sulla base dei dati relativi alla detrazione del 36 per cento prevista per le « spese di ristrutturazione edilizia di cui alla legge n. 449 del 1997 (limitata alle sole persone fisiche) individuate nelle dichiarazioni presentate nel 2003 e relativa al periodo d'imposta 2002. Ai fini del computo., non sono state prese in considerazione le spese per gli interventi eseguiti dalle imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili che provvedono alla successiva alienazione dell'immobile ristrutturato di cui all'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ».

La successiva risoluzione n. 340, coerentemente con le suesposte argomentazioni, recate dalla citata nota del DPF e dalla risoluzione n. 303, ha escluso che la detrazione del 55 per cento competa alle società immobiliari di gestione in relazione agli immobili locati a terzi. Anche in questa risoluzione si ribadisce che l'agevolazione spetta alle imprese per i soli immobili utilizzati direttamente come strumentali all'esercizio dell'attività, tra i quali non sono compresi quelli concessi in locazione, come chiarito dalla nota sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 1367 del 13, ottobre 1983, ripresa nella circolare n. 112 del 1999.

Secondo la richiamata pronuncia della Suprema Corte, gli immobili locati dalle immobiliari di gestione devono ritenersi immobili « oggetto dell'attività » e non immobili strumentali.

Ad ogni buon fine, in ordine alle problematiche evidenziate nell'atto di sindacato ispettivo, si rappresenta che sono in emanazione i primi tre provvedimenti attuativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente l'efficienza energetica degli edifici.

In particolare, si tratta di due Decreti del Presidente della Repubblica e di un

Decreto Ministeriale, tutti su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, il cui stato dell'arte, al momento, è il seguente:

il Consiglio dei Ministri del 6 marzo u.s. ha approvato in via definitiva il decreto del Presidente della Repubblica recante le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia negli edifici, inerenti le fasi di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, nonché la climatizzazione invernale ed estiva e la preparazione dell'acqua calda per usi igienico sanitari. L'approvazione è avvenuta con riserva, ma nei giorni scorsi sono stati risolti i problemi che hanno fatto insorgere la riserva;

il secondo decreto del Presidente della Repubblica, recante la definizione dei requisiti dei soggetti titolati ad effettuare la certificazione energetica degli edifici, è stato oggetto di osservazioni del Ministero delle infrastrutture, ma si conta di risolvere la questione con parziale accoglimento delle richieste;

il terzo provvedimento, come detto un Decreto Ministeriale, che può essere emanato solo sulla base dei due decreti del Presidente della Repubblica, è pronto e non risultano particolari ostacoli all'emanazione, a valle dell'approvazione dei due decreti del Presidente della Repubblica.

Ancora, si sottolinea quanto nel provvedimento: « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia », attualmente all'attenzione del Senato, l'efficienza energetica sia posta al centro della politica del Governo e la previsione di un Programma straordinario per efficienza e risparmio energetico ne è la conferma più concreta. Proprio nell'ambito di queste misure, la riqualificazione del parco immobiliare pubblico troverà spazio adeguato e massima valorizzazione.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00538 Tommaso Foti: rischio esondazione del Rio Marocco sito nel comune di Vigolzone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-00538 presentata dall'On. Foti e riguardante la situazione di pericolo di esondazione del Rio Marocco nel Comune di Vigolzone, in Provincia di Piacenza, località Carmiano, si rappresenta quanto segue.

La situazione di cui trattasi risulta essere nota al competente Servizio Tecnico Regionale dei Bacini ed Affluenti del Po, sede di Piacenza, che ha segnalato all'ufficio regionale la necessità di intervenire nel centro abitato di Carmiano attraverso lavori di rifacimento del tratto interurbano del Rio, valutando per l'intervento un costo pari a circa 500.000 euro.

Tale richiesta, ad oggi, risulta senza esito positivo, presumibilmente a causa della particolare consistenza della somma prevista dal progetto, a fronte delle esiguità delle risorse finanziarie disponibili.

Al riguardo, si osserva che nel corso del 2008 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha concordato con le Regioni il « Piano Strategico Nazionale e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui al-

l'articolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) », nel quale sono confluiti gli interventi più urgenti e prioritari per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico, allo scopo indicati dalle Regioni.

In particolare, nella Regione Emilia Romagna il programma ha finanziato 23 interventi, per complessivi 6.328.140,00 euro.

Altre risorse sono state destinate, nel corso del 2008, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare direttamente agli enti locali, per mezzo del « Programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico – Annualità 2008 », emesso a seguito di specifiche richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali direttamente dal Ministero.

Al riguardo, si rappresenta che, alla data di emissione di quest'ultimo provvedimento, non risulta pervenuta presso questo Ministero alcuna richiesta di finanziamento da parte del Comune di Vigolzone.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00827 Zazzera: possibili effetti di alcuni fatti di cronaca sull'espletamento delle procedure di VIA nella regione Puglia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione n. 5-00827 presentata dall'On. Zazzera ed altri, si riferisce ad un furto/manomissione del sistema computerizzato avvenuto, fra il 30 ottobre e il 3 novembre 2008, presso l'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia sulla memoria di un computer contenente l'archivio informatico dei dossier ambientali delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

Per quanto riferito dal Comando Carabinieri, l'evento aveva attinenza, altresì, con investigazioni eseguite dal Nucleo Operativo Ecologico di Bari, relative alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in corso per un impianto complesso per rifiuti urbani, con annessa discarica di soccorso, da ubicarsi in un sito nel Comune di Spinazzola (Bari), località Grottelline, già sottoposto a sequestro giudiziario nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura di Trani.

In ordine alle premesse riportate nell'atto di sindacato ispettivo, è utile evidenziare che, mentre sono condivisibili le preoccupazioni espresse dagli interroganti sulla gravità dei fatti avvenuti, non si capisce a cosa si alluda quando viene affermato che: « il furto è avvenuto proprio mentre è in atto uno scontro durissimo tra la Regione Puglia da una parte e l'Ilva di Taranto ed il Ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo dall'altra ».

Ciò detto, si riferisce che il furto di cui trattasi non ha comportato alcuna perdita di dati relativi alle Valutazioni di Impatto Ambientale, sia perché gli stessi sono disponibili in formato cartaceo, sia perché è prassi abituale del funzionario preposto « salvarli » su una memoria esterna al personal computer. Pertanto, l'esistenza della copia di sicurezza ha permesso, mediante l'impiego di un nuovo computer, il ripristino dell'archivio informatico senza « nessuna perdita di preziosi dati ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV) (*Svolgimento e conclusione*) 40

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 1° aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.20.

**Indagine conoscitiva
sul sistema aeroportuale italiano.**

**Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale
assistenza al volo (ENAV).**

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Bruno NIEDDU, *presidente dell'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV)* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Mario LOVELLI (PD), Daniele TOTO (PdL) e Fulvio BONAVIDACOLA (PD).

Bruno NIEDDU, *presidente dell'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV)*, Guido PUGLIESI, *amministratore delegato dell'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV)* e Nadio DI RIENZO, *direttore generale dell'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV)* rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV) per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.30.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente*, avverte che secondo quanto previsto dall'articolo 126-ter del regolamento, la Commissione avvierà, nella seduta odierna, l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge comunitaria 2008 e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa al 2007, per le parti di competenza. Ricorda che la trattazione dei due provvedimenti ha luogo congiuntamente fino al termine dell'esame preliminare e che successivamente, si procederà prima all'esame del disegno di legge comunitaria, e alla votazione degli emendamenti eventualmente presentati, nonché della relazione al disegno di legge medesimo, poi all'espressione del parere sulla relazione annuale. Fa presente che la relazione al disegno di legge comunitaria, con gli eventuali emendamenti approvati, e il parere sulla relazione annuale saranno trasmessi alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. Avverte infatti che la disciplina dell'esame del disegno di legge comunitaria dettata dal regolamento della Camera prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed eventualmente approvare emendamenti; gli emen-

damenti approvati dalle Commissioni di settore sono quindi esaminati dalla XIV Commissione, che può respingerli per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Fa presente che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è peraltro sottoposta a regole rigorose. In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui si intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, ricordo che l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento, stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005. Saranno pertanto considerati ammissibili gli emendamenti che riguardino materie già ricomprese nel testo del disegno di legge, compreso l'inserimento di nuove direttive da attuare, nonché quelli diretti a modificare o abrogare la normativa vigente attuativa di direttive comunitarie, solo qualora siano riferiti a norme che siano oggetto di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

Avverte che gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno inclusi automaticamente nel testo da licenziare per l'Assemblea; sarà invece necessaria la loro approvazione da parte della XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, secondo quanto prescrive l'articolo 126-ter,

comma 5, del regolamento. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore, invece, non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, fa presente che il disegno di legge comunitaria 2008 (C. 2320), già approvato con modifiche dal Senato, si compone di 46 articoli, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (rispettivamente, 8 e 42 direttive).

Ricorda che la relazione illustrativa reca, altresì, l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome. Sottolinea che il provvedimento, che è esaminato congiuntamente alla « Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2007 », interviene in diversi settori, da un lato delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, dall'altro modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario. Per quanto riguarda le materie di interesse della IX Commissione, fa presente che, mentre nell'articolato sono contenute solo due disposizioni che possono essere parzialmente ricondotte alle competenze della Commissione, sono invece numerose le direttive relative al settore trasporti contenute nell'Allegato B.

Passa quindi all'illustrazione delle singole disposizioni del disegno di legge di interesse della IX Commissione. L'articolo 19, recante modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, apporta una limitata modifica alla normativa in materia di marcatura CE delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione, di cui al comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 269 del

2001. Evidenzia, più specificamente, che la novella impone che ciascun apparecchio sia contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e, in aggiunta ovvero in alternativa, dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato. Ricorda che il comma 4 del citato articolo 13 prescrive invece, nel testo vigente, che i dati relativi al modello, al lotto, ai numeri di serie e al nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato devono essere tutti necessariamente indicati su ciascun apparecchio.

Fa presente che l'articolo 23, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca misure concernenti il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE (inclusa nell'allegato B al disegno di legge) che ha innovato la direttiva 89/552/CE (cosiddetta « TV senza frontiere ») allo scopo di adeguarla allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato nel settore audiovisivo in Europa.

In particolare osserva che l'articolo in esame – oltre a specificare che il provvedimento legislativo dovrà novellare il Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 – integra i criteri generali di delega, già indicati dall'articolo 2 del disegno di legge, con la previsione di specifici criteri relativi alla disciplina dell'inserimento di prodotti all'interno di programmi audiovisivi (cosiddetto *product placement*). Si stabilisce, in proposito, che tale inserimento deve avvenire nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, della direttiva 89/552/CEE, introdotto dalla direttiva 2007/65/CE. Tale articolo vieta l'inserimento di prodotti, intendendo per inserimento ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consista nell'inserire o nel fare riferimento ad un prodotto, a un servizio o a un marchio, così che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso. In deroga al divieto, è consentito il *product placement* – a meno che lo Stato membro non decida altrimenti – con riferimento a due specifiche fattispecie: la

prima riguarda opere cinematografiche, film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, programmi sportivi e programmi di intrattenimento leggero, ad esclusione, in tutti i casi, dei programmi per bambini; la seconda riguarda la circostanza in cui non ci sia pagamento, ma soltanto fornitura gratuita di determinati beni o servizi, quali aiuti alla produzione e premi. In caso di violazione delle condizioni e dei divieti sopra illustrati, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del già citato decreto legislativo n. 177 del 2005 per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite.

Ricorda, a tale proposito, che la relazione introduttiva al disegno di legge – premesso che la direttiva definisce esplicitamente il concetto di « inserimento di prodotti » e ne prescrive il divieto, consentendo, però, agli Stati membri la previsione di eventuali deroghe – evidenzia che la disposizione dell'articolo in esame è volta a definire l'ambito di esercizio della discrezionalità riservata allo Stato. Ciò, al fine di aumentare la competitività delle opere audiovisive prodotte in Italia, garantendo loro un trattamento omogeneo e non penalizzante, ma al contempo introducendo regole certe a tutela degli utenti.

Passa quindi all'illustrazione delle direttive contenute nell'allegato B, di interesse della IX Commissione. Fa presente che la direttiva 2006/38/CE (cosiddetta direttiva « eurovignette »), istituisce un nuovo quadro comunitario relativo alla tariffazione dell'uso delle infrastrutture stradali da parte di veicoli adibiti al trasporto di merci. Sottolinea che la direttiva non obbliga gli Stati membri a introdurre una tassazione dei mezzi pesanti che transitano sul proprio territorio, ma definisce il quadro normativo al quale devono attenersi gli Stati che decidono di applicare detta tassazione. Evidenzia che l'Unione europea da una parte mira ad impedire che gli Stati situati sulle principali vie di comunicazione stradale impongano prelievi eccessivi sui mezzi che transitano sul proprio territorio, dall'altra riconosce il diritto degli Stati di transito di ottenere un

contributo per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture stradali. Fa presente che la tassazione dei veicoli disciplinata dalla direttiva può essere effettuata sulla rete stradale transeuropea, o su parte di essa, mediante l'applicazione alternativa di pedaggi, quando la somma da pagare è commisurata alla distanza percorsa ovvero di diritti d'uso, quando la somma da pagare dà diritto all'utilizzo dell'infrastruttura stradale per un determinato periodo di tempo. Segnala che gli autoveicoli soggetti a tassazione sono i veicoli a motore o gli autoarticolati, adibiti o usati esclusivamente per il trasporto su strada di merci, che abbiano un peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate.

Quanto alla direttiva 2006/126/CE, ricorda che essa ha l'obiettivo di attualizzare – attraverso una rifusione – la normativa vigente in materia di patenti di guida (direttiva 91/439/CEE del Consiglio) e di sostituire gli oltre 110 modelli di patente in circolazione con un modello unico in formato carta di credito, anche al fine di agevolare i controlli. Fa presente che gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva entro il 19 gennaio 2011 (quattro anni dal momento dell'entrata in vigore della direttiva). La maggior parte delle disposizioni, compresa quella concernente l'introduzione del nuovo modello di patente, deve essere applicata a decorrere dal 19 gennaio 2013 (sei anni dall'entrata in vigore della direttiva). Gli Stati membri sono inoltre tenuti a garantire, entro il 19 gennaio 2013, la conformità di tutte le patenti in circolazione al modello europeo. Segnala, nell'ambito del provvedimento, la previsione secondo la quale gli Stati membri possono inserire un supporto di memorizzazione (microchip) nelle patenti di guida. Avverte che la direttiva prevede, inoltre, che, entro il 19 gennaio 2013, tutte le patenti di guida abbiano una validità amministrativa limitata: 10 anni, estendibili a 15 da ciascuno Stato membro, per ciclomotori, motocicli e veicoli a tre ruote e per gli autoveicoli di non oltre 3.500 chili (B1, B e BE), 5 anni per le altre tipologie di patenti.

Riguardo alla direttiva 2007/58/CE, osserva che essa fa parte del cosiddetto « terzo pacchetto ferroviario », e modifica le direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE. Rivela che le principali modifiche riguardano i diritti connessi alla capacità di infrastruttura, con riguardo alle specifiche modalità per un richiedente per ottenere capacità di infrastruttura al fine di svolgere un servizio di trasporto internazionale di passeggeri. Per consentire di valutare i criteri del servizio internazionale di trasporto passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi e il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti, gli organismi di regolamentazione si assicurano che sia informata l'autorità competente che ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico.

Riguardo alla direttiva 2007/59/CE, fa presente che regola la certificazione dei macchinisti nel sistema ferroviario, introducendo un modello comunitario di certificazione, il quale prevede che ogni macchinista deve possedere: una licenza che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale; uno o più certificati che indicano le infrastrutture sulle quali il titolare è autorizzato a condurre e che specificano il materiale rotabile che il titolare è autorizzato a condurre. Sottolinea che ogni certificato autorizza la conduzione riferita ad una o più delle categorie seguenti: categoria A (locomotori di manovra, treni adibiti a lavori, veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per la manovra); categoria B (trasporto di persone e/o di merci). Segnala che lo Stato membro può comunque imporre l'osservanza di requisiti più severi per il rilascio delle licenze sul proprio territorio.

In ordine alla direttiva 2008/49/CE, sottolinea che essa reca modifiche dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE riguardo ai criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che uti-

lizzano aeroporti comunitari. In particolare, evidenzia che il nuovo testo dell'allegato ha specificato gli elementi fondamentali del manuale delle procedure SAFA comunitarie per le ispezioni a terra che deve essere osservato dagli ispettori nel momento in cui sono chiamati ad effettuare delle ispezioni a terra sugli aeromobili di Paesi terzi, che atterrano in uno qualsiasi degli aeroporti comunitari aperti al traffico aereo internazionale. Segnala, in proposito, che è stato istituito il Programma SAFA (*Safety Assessment of Foreign Aircraft* – Valutazione di Sicurezza di Aeromobili Stranieri) che consiste nell'effettuazione, da parte di ciascuno Stato membro, di ispezioni di rampa, a campione o secondo un programma pre-stabilito, degli aeromobili di operatori esteri presso gli aeroporti di transito sul proprio territorio. A seguito della direttiva CE 2004/36, recepita con il decreto legislativo n. 192 del 2007, e della creazione della cosiddetta « *Black List* comunitaria », il programma è divenuto parte integrante della valutazione della sicurezza degli operatori che ricadono sotto la sorveglianza di autorità dei Paesi terzi.

Ricorda che il citato decreto legislativo n. 192 del 2007 ha già introdotto una prima disciplina relativa alla procedura delle ispezioni a terra degli aeromobili, che devono avere luogo attraverso controlli documentali e fisici del mezzo.

Quanto alla direttiva n. 2008/57/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio osserva che essa costituisce una rifusione di alcune direttive precedenti, con l'obiettivo di armonizzare le norme tecniche, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Fa presente che il Parlamento europeo ha adottato definitivamente la direttiva in esame al fine di migliorare e semplificare l'attuale quadro normativo sulle ferrovie UE e per facilitare la libera circolazione dei treni e l'omologazione dei locomotori, promuovendo l'interoperabilità. La direttiva sancisce il principio generale secondo cui una sola autorizzazione di messa in servizio di un veicolo è sufficiente per l'intera rete ferroviaria comunitaria.

In ordine alla direttiva 2008/87/CE della Commissione, sottolinea che essa modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, direttiva cui è stata data recente attuazione con il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22. Avverte che si è reso necessario modificare la direttiva 2006/87/CE in seguito all'adozione di taluni correzioni apportate al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione modificata per la navigazione sul Reno. In particolare, ricorda che è stato opportuno assicurare che il certificato comunitario delle navi e il certificato rilasciato in conformità del regolamento di ispezioni delle navi sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscono un livello di sicurezza equivalente, onde evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi.

Quanto, infine, alla direttiva 2008/68/CE, segnala che essa reca norme relative al trasporto interno di merci pericolose, ed è stata adottata con l'intento di prevenire i rischi per la circolazione derivanti dal trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne. Ricorda che a tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno ritenuto di adottare misure atte ad assicurare che questo tipo di trasporto sia effettuato nelle migliori condizioni di sicurezza possibili imponendo agli Stati membri di adeguare le loro legislazioni nazionali con quanto previsto nelle edizioni 2009 delle regolamentazioni internazionali concernenti i diversi modi di trasporto (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada ADR; Regolamento relativo

al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia RID e Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne ADN). Entro il 1° luglio 2009, i Governi dovranno pertanto unificare le norme dei trasporti nelle diverse modalità. Evidenzia che, con l'obiettivo di instaurare un regime comune che contempli tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose, è stato ritenuto opportuno sostituire le direttive 94/55/CE e 96/49/CE con un'unica direttiva che comprenda anche le disposizioni applicabili al trasporto mediante vie navigabili interne.

Per quanto concerne la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, sottolinea come quella oggi sottoposta all'esame del Parlamento si riferisca all'anno 2007. Rileva che essa risulta per molti aspetti superata dai successivi sviluppi della politica comunitaria, e ciò anche con riferimento ai settori di interesse della IX Commissione. Ritiene pertanto di non soffermarsi sull'illustrazione di tale documento, in attesa di poter esaminare, appena verrà trasmessa, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.	
Audizione di rappresentanti del distretto industriale di Prato (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
AVVERTENZA	47

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 1° aprile 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione di rappresentanti del distretto industriale di Prato.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIBELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Riccardo MARINI, *presidente dell'Unione industriale pratese*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori dei lavori del deputato Enzo RAISI

(PdL) e una breve replica del presidente dell'Unione industriale pratese, Riccardo MARINI, Andrea GIBELLI, *presidente*, sottolinea che la Commissione è particolarmente interessata ad acquisire elementi conoscitivi da parte dei soggetti direttamente operanti nel settore dei distretti industriali al fine di poter individuare gli interventi normativi necessari a fronteggiare la situazione di crisi internazionale.

Intervengono quindi Massimo LOGLI, *presidente della provincia di Prato*, e Andrea BELLI, *presidente nazionale tessili Confartigianato*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Savino PEZZOTTA (UdC), Ludovico VICO (PD), Enzo RAISI (PdL) e Raffaello VIGNALI (PdL), ai quali rispondono Massimo LOGLI, *presidente della provincia di Prato*, Riccardo MARINI, *presidente dell'Unione industriale pratese*, Stefano BELLANDI, *segretario nazionale CISL Prato*, e Massimo MELANI, *presidente regionale Federmoda Cna*.

Andrea GIBELLI (LNP), *presidente*, ringrazia gli intervenuti per i preziosi contributi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione dei comuni modenesi del distretto ceramico.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 48

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio*) 53

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 53

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.05.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano SAGLIA, *presidente*, fa presente che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del disegno di legge comunitaria, che è assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale. A tal fine, avverte che gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità. Come rilevato in prece-

denza, ricorda altresì che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della relazione annuale e conclude tale esame con l'approvazione di un parere.

Ricorda, infine, che – dovendo essere trasmesse, alla XIV Commissione, la relazione sul disegno di legge comunitaria ed il parere sulla relazione annuale, entro mercoledì 8 aprile – l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella riunione del 26 marzo scorso, di prevedere che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge C. 2320 sia fissato alle ore 16 di martedì 7 aprile.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge comunitaria è l'atto normativo con il quale l'Italia provvede annualmente all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria: nello specifico, il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, contiene numerose disposizioni attuative della legislazione europea, che intervengono – in sostanza – in materie che interessano i settori di competenza di tutte le Commissioni permanenti. Per tali ragioni, considerata anche l'eterogeneità che tipicamente contraddistingue tale categoria di disegni di legge, fa presente che la relazione si concentrerà sugli ambiti di spettanza della XI Commissione. In questo contesto, rileva pertanto che il provvedimento contiene due articoli in materia attinente al lavoro (articoli 9 e 36), nonché tre direttive comunitarie riportate nell'Allegato B, ossia l'allegato che elenca le direttive che si intende recepire mediante l'emanazione di decreti legislativi delegati da parte del Governo, previo parere da parte delle Commissioni parlamentari.

In merito alle richiamate disposizioni contenute nell'articolato del disegno di legge, osserva che l'articolo 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che nell'esercizio della delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, il Governo, nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione, da adottare entro il 15 agosto 2009, è tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Intende segnalare, inoltre, l'articolo 36, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, che reca alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 luglio 2008, con la quale lo Stato italiano è stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite con la direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992. Al riguardo, rileva preliminarmente che tale disposizione nasce da una decisione della Corte di Giustizia europea, che ha ritenuto che l'Italia non abbia provveduto ad una corretta trasposizione nell'ordinamento italiano della citata direttiva relativamente alla parte che prevede l'obbligo generalizzato del committente di designare uno o più coordinatori per la progettazione, nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile operino più imprese, indipendentemente da altre condizioni quale l'entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi: fa pertanto notare che si tratta di prescrizioni minime di sicurezza e di salute che, secondo la Corte, l'Italia non avrebbe provveduto ad attuare nei cantieri temporanei o mobili, nei quali si presume che risultino più elevati i rischi di incidenti; rileva, infatti, che nell'ordinamento interno, allo stato, la designazione dei coordinatori nei richiamati cantieri è subordinata alla condizione dei « 200 uomini-giorno ». A tale fine, fa presente che l'articolo 36, al comma 1, lettera a), modificando il comma 11 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede che l'obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, non si applichi

ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000: rileva che in tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Ritiene opportuno precisare, in proposito, che la circoscritta modifica apportata con tale disposizione, che introduce – in risposta alla richiamata giurisprudenza comunitaria – un'ipotesi specifica riferita ad una minore entità dei lavori da svolgere nei cantieri mobili, andrà letta anche alla luce della normativa più complessiva contenuta nello schema di decreto legislativo correttivo del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, adottato dal Consiglio dei ministri nella settimana scorsa, che sarà prossimamente all'esame del Parlamento, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Inoltre, osserva che, con il medesimo comma 1, alla lettera *b*), si aggiunge la lettera *b-bis*) all'articolo 91, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008, in base alla quale tra gli obblighi del coordinatore per la progettazione – al quale spetta, secondo l'attuale formulazione del citato articolo 91, la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e la predisposizione di un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori – rientra anche il coordinamento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. Sottolinea, infatti, che quest'ultimo contiene gli obblighi del committente e del responsabile del lavoro inerenti all'organizzazione del cantiere, in particolare in materia di predisposizione di misure generali di tutela nonché di pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.

Ribadisce, inoltre, che l'Allegato B contiene, ai fini del recepimento, talune direttive che disciplinano aspetti di competenza della XI Commissione.

Innanzitutto, segnala la direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, che dà attuazione all'Accordo siglato in data 27 gennaio 2004 tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) in merito a taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera svolti da imprese ferroviarie. Al riguardo, precisa che l'Accordo intende garantire un'adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, al fine sia di proteggere la salute dei lavoratori, sia di garantire un traffico transfrontaliero sicuro, evitando una concorrenza che faccia leva sulla differenza delle condizioni lavorative. Pertanto, fa presente che l'Accordo è improntato sostanzialmente al principio che, di norma, debbano essere assicurati ai lavoratori in questione periodi di riposo e di pausa superiori alle prescrizioni minime della disciplina generale in materia di orario di lavoro (di cui alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE). Rileva, peraltro, che le disposizioni della direttiva in esame prevedono esclusivamente requisiti minimi di protezione dei lavoratori, lasciando agli Stati membri la facoltà di adottare misure più favorevoli. Inoltre, segnala che nell'ordinamento nazionale si è giunti ad un complessivo riordino della disciplina generale dell'orario di lavoro, da più parti auspicato e reso opportuno dalla necessità di recepire la disciplina comunitaria adottata in materia, con il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE, concernenti taluni aspetti dell'orario di lavoro.

In secondo luogo, intende menzionare – nell'ambito delle direttive contenute nell'Allegato B – anche la direttiva 2007/30/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che prevede a modificare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio (articolo 1), le sue direttive particolari nonché le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/

33CE (articolo 2) ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni, da parte degli Stati membri e della Commissione della Unione Europea, sull'attuazione pratica delle norme comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Fa notare che la direttiva prevede, in particolare, ad uniformare le norme sulle relazioni degli Stati membri, previste fino ad ora in termini diversi in alcune delle direttive comunitarie in materia, e ad estendere l'ambito di tale obbligo, e di quello corrispondente a carico della Commissione, alle direttive che non lo contemplavano. Inoltre, rileva che con tale direttiva si è ritenuto opportuno semplificare la procedura, disponendo l'armonizzazione delle scadenze per la presentazione alla Commissione delle relazioni sull'attuazione pratica – da predisporre ogni 5 anni sulla base di una struttura e di un questionario definiti dalla Commissione – e prescrivendo altresì una sola relazione di attuazione pratica, costituita da una parte generale, applicabile a tutte le direttive, e da capitoli specifici relativi agli aspetti particolari di ciascuna direttiva.

Infine, segnala che il più volte citato Allegato B reca anche la direttiva 2006/54/CE, che costituisce una rifusione di testi normativi vigenti, volta a riunificare e sostituire, abrogandoli, una serie di precedenti atti, apportandovi le modifiche ritenute necessarie, anche di carattere sostanziale. A tale proposito, osserva che le disposizioni riguardano la parità di trattamento in materia di accesso al lavoro, promozione e formazione professionale e condizioni di lavoro, compresa la retribuzione e di regimi professionali di sicurezza sociale. In materia di parità retributiva (capo 1 del Titolo II), fa notare che la direttiva sancisce, in primo luogo, la necessità di eliminare ogni discriminazione tra sessi, diretta o indiretta, nella remunerazione di uno stesso lavoro o di un lavoro al quale è attribuito un valore uguale. Inoltre, mette in rilievo che, quando le retribuzioni sono determinate sulla base di un sistema di classificazione professionale, occorre garantire che ven-

gano applicati gli stessi criteri sia per i lavoratori di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile. Riguardo alla parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale, fa notare che la direttiva vieta ogni discriminazione nell'accesso fondata sulla differenza di genere e che è esclusa, inoltre, qualsiasi discriminazione concernente l'obbligo di versamento e la misura dei contributi, nonché l'importo, la durata e il mantenimento delle prestazioni. In proposito, osserva che tali disposizioni si applicano a tutta la popolazione attiva, compresi i lavoratori autonomi – salvo alcuni casi elencati nella direttiva –, ai lavoratori che hanno interrotto la loro attività per malattia, maternità, infortunio, disoccupazione involontaria, ai pensionati e ai lavoratori invalidi, nonché agli aventi causa di questi ultimi sulla base delle normative e delle prassi nazionali.

Relativamente alla parità di trattamento in materia di accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e in materia di condizioni di lavoro, segnala che la direttiva vieta discriminazioni basate sul sesso concernenti, tra l'altro, i criteri di selezione per l'accesso ad un impiego, pubblico o privato, le condizioni di selezione e di assunzione, l'orientamento e la formazione professionale, le condizioni di lavoro, di licenziamento e la retribuzione ed, infine, l'affiliazione e l'attività in un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro. Precisa che nella direttiva, inoltre, con riferimento all'accesso e alla formazione, gli Stati membri possono stabilire una differenza di trattamento basata su una caratteristica specifica di un sesso senza che ciò costituisca discriminazione nelle ipotesi in cui, per la particolare natura del lavoro o per il suo contesto, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato. Sono poi tutelati i diritti delle lavoratrici in congedo per maternità, nonché dei genitori in congedo parentale e di adozione per cui la direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati

membri di riconoscere distinti diritti di congedo di paternità e/o di adozione. Fa notare poi che la direttiva prevede una serie di disposizioni cosiddette «orizzontali», che riguardano l'adozione, da parte degli Stati membri, di misure che garantiscano la tutela giurisdizionale del diritto di parità di trattamento, nonché forme di risarcimento o riparazione dei danni e di protezione dei lavoratori da trattamenti sfavorevoli.

Giudica, pertanto, in termini complessivamente positivi il contenuto del disegno di legge, per le parti di competenza, nonché il recepimento delle direttive in precedenza menzionate, in quanto ritiene si tratti di interventi condivisibili, che intendono risolvere taluni problemi tuttora aperti nella legislazione interna e che, peraltro, non sembrano porre particolari questioni per quanto riguarda i criteri direttivi da seguire per la loro attuazione. In tal senso, preannuncia l'intenzione di esprimere un orientamento favorevole sul disegno di legge comunitaria, per le parti di competenza, fatta salva l'esigenza di verificare l'eventuale presentazione di emendamenti al testo, che saranno ovviamente valutati nel seguito dell'esame del provvedimento.

Passando, poi, alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2007, ricorda che essa, come di consueto, costituisce un utile strumento informativo delle politiche di indirizzo generali, poiché dà conto dell'attività delle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti posizioni del Governo italiano. Al riguardo, peraltro, ritiene importante osservare che la Relazione all'esame del Parlamento – a causa dell'intervallo tra legislature registrato nel corso del 2008 – è relativa all'anno 2007 (essendo stata presentata dal precedente Ministro, nel gennaio 2008, alla scadenza della XV legislatura e, successivamente, ripresentata nel medesimo testo dal Ministro Ronchi); nel far notare, pertanto, che la Relazione contiene le linee di indirizzo riferite ad un periodo temporale ormai superato (il biennio 2007-2008), dichiara di ritenere meno fruttuoso, rispetto alle

condizioni ordinarie, un suo esame approfondito, trattandosi di dare conto di iniziative e interventi, di fatto, abbastanza superati dai successivi sviluppi interni e comunitari.

Peraltro, con riferimento alle parti di interesse della XI Commissione, fa presente che esse riguardano sostanzialmente alcune grandi aree di intervento di carattere generale, tra le quali cita le politiche sociali e per il lavoro, nel cui contesto distingue tra politiche per l'inclusione sociale, politiche per le pari opportunità e politiche per il lavoro.

Con riferimento alle politiche per l'inclusione sociale intraprese nel 2007, mette in rilievo che la Relazione segnala la partecipazione del Governo ai lavori di diversi organismi sulla libera circolazione dei lavoratori, mentre una attenzione specifica è dedicata alla formazione professionale, per la quale viene ricordato che, nel quadro delle politiche per l'istruzione e la formazione svolte nel 2007 in ambito comunitario, sono stati approvati dal Consiglio Istruzione diversi atti in cui si evidenzia la necessità di integrare le politiche educative e formative con quelle sociali e del lavoro. In proposito, sottolinea che l'enfasi principale, in particolare, è stata posta sulla necessità che l'apprendimento risulti in sintonia con il mercato del lavoro, anticipandone gli sviluppi e le necessità.

Quanto alle politiche per le pari opportunità, sottolinea che la Relazione annuale segnala le iniziative volte ad una piena integrazione del Paese sul piano europeo in tema di tutela dei diritti e di attuazione della piena cittadinanza di uomini e donne. In particolare, precisa che essa mette in rilievo le azioni svolte nell'ambito del Piano di attuazione dell'Anno europeo, tese a superare i differenziali salariali di genere, la precarizzazione del lavoro delle donne e il fenomeno del lavoro sommerso femminile.

Segnala, altresì, che la Relazione annuale specifica che tutte le iniziative in materia – attuate in linea con la strategia di Lisbona – hanno trovato un più complessivo e significativo sviluppo nell'ambito

più generale delle politiche per il lavoro, in virtù dell'impegno profuso da tutte le amministrazioni coinvolte nell'ottica di un incremento delle opportunità occupazionali – soprattutto per alcune categorie di soggetti, come giovani precari, donne, lavoratori disabili – di un potenziamento dell'attività di contrasto al lavoro sommerso e di una riorganizzazione della normativa di settore in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. In tale contesto, fa notare che la stessa Relazione indica le misure volte a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato del lavoro e a contrastare il lavoro irregolare, attraverso la predisposizione di misure di prevenzione e il rafforzamento dell'apparato sanzionatorio.

In conclusione, pur ribadendo quanto già riferito in premessa circa il carattere ricognitivo del documento, ritiene comunque che vi siano le condizioni per esprimere una parere favorevole anche sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 1° aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricordato che nella seduta di ieri si è convenuto di rinviare il seguito dell'esame per consentire gli opportuni approfondimenti istruttori, invita i rappresentanti dei gruppi a formulare eventuali osservazioni e valutazioni in merito alla nuova versione della proposta di documento conclusivo dell'indagine in titolo.

Intervengono a più riprese, per illustrare proposte di modifica della nuova versione della proposta di documento conclusivo e per formulare specifiche osservazioni, i deputati Giuliano CAZZOLA (Pdl) e Cesare DAMIANO (Pd).

Stefano SAGLIA, *presidente*, ringrazia i deputati intervenuti per il contributo fornito, riservandosi di valutare tali interventi ai fini della definitiva stesura della proposta di documento conclusivo.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1° aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale della Presidente dell'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna, Monica Donini, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame del « Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese » (COM(2008)712 def. – 11249/08)	54
AVVERTENZA	54

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1° aprile 2009.

Audizione informale della Presidente dell'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna, Monica Donini, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame del « Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese » (COM(2008)712 def. – 11249/08).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 10.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI COMUNITARI

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e pro-

gramma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. COM(2008)712 def. – 11249/08.

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.

Audizione del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali di comuni delle province di Trento e di Bolzano fissate per il giorno 3 maggio 2009 (<i>Discussione e approvazione</i>)	55
ALLEGATO (<i>Testo approvato dalla Commissione</i>)	58
Risoluzione in materia di tribune politiche tematiche temporanee (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	55
SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA	57

Mercoledì 1° aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente LAINATI.

La seduta comincia alle 14.35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali di comuni delle province di Trento e di Bolzano fissate per il giorno 3 maggio 2009.

(Discussione e approvazione).

La relatrice, deputata SANTELLI (PdL), svolge una dettagliata illustrazione della proposta di delibera in esame, che

segue il contenuto di altre delibere in materia.

Il deputato BELTRANDI (PD), nell'annunciare il suo voto favorevole, esprime il rammarico per il ritardo con cui comunque il provvedimento viene approvato.

Il senatore MORRI (PD) dichiara il voto favorevole del Gruppo del PD.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di delibera in titolo.

Risoluzione in materia di tribune politiche tematiche temporanee.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il PRESIDENTE ricorda che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti e avvisa che si procederà alla loro illustrazione.

Dopo brevi interventi procedurali dei deputati BELTRANDI (PD) e RAO (UdC), il senatore BUTTI (PdL) propone di pro-

cedere oggi alla sola illustrazione degli emendamenti, in considerazione della necessità di una loro attenta valutazione, rinviando l'approvazione del provvedimento alla prossima settimana.

Il senatore MORRI (PD) ritiene che si possa trovare comunque un'intesa senza procedere a rinvii, vista la necessità di consentire l'effettiva organizzazione delle tribune politiche prima dell'inizio del periodo di campagna elettorale.

Concorda il deputato BELTRANDI (PD), proponendo un rinvio della votazione finale a domani, se necessario a un esame più approfondito degli emendamenti.

Il deputato CAPARINI (LNP) ritiene che alcuni emendamenti contengano questioni di sostanza, alcune delle quali non necessariamente condivise da tutti. Sarebbe pertanto possibile procedere in tempi rapidi ad approvare un testo in termini generali, rinviando ad un momento successivo l'esame di questioni rilevanti come l'apertura delle tribune ad altri soggetti e la ripartizione dei tempi.

Il PRESIDENTE ricorda che, essendo previsto per domani alla Camera dei deputati il voto di fiducia, le Commissioni permanenti già previste sono state sconvocate; inoltre, poiché il termine per la presentazione degli emendamenti non ha consentito a tutti i Commissari una loro attenta valutazione, appare opportuno rinviare la fase delle votazioni, anche considerando che i contenuti della delibera possono essere modificati in misura notevole dall'approvazione o meno di alcuni emendamenti.

Il deputato CARRA (PD) propone di votare su una ipotesi di rinvio di esame della delibera.

Il deputato BELTRANDI (PD) osserva che un eventuale rinvio svuoterebbe di significato la delibera.

Il PRESIDENTE propone, per le ragioni illustrate in precedenza, di rinviare la votazione a una prossima seduta, la cui data sarà stabilita dall'ufficio di presidenza.

Il senatore BUTTI (PdL), che dovrà allontanarsi per altri impegni parlamentari, concorda con la proposta di rinvio, anche perché il Gruppo PdL non intende aderire all'equivoco che si sta determinando nella discussione in corso.

È opinione del senatore MORRI (PD) che sia inopportuno rimandare alla prossima settimana l'esame di una delibera che impegna la RAI ad organizzare una programmazione a partire «dal 6 aprile». Sarebbe stato forse possibile procedere, senza ostruzionismo, all'esame della delibera.

Il PRESIDENTE fa presente come la Presidenza, senza alcuna forma di ostruzionismo, debba tenere conto delle obiezioni sollevate in Commissione dai Capi-gruppo del PdL e della Lega Nord, anche considerando la consuetudine di consultare comunque i Capi-gruppo su questioni rilevanti.

La deputata SANTELLI (PdL) precisa che non vi è alcun ostruzionismo da parte del suo Gruppo.

Il deputato LANDOLFI (PdL), osservando che alcuni emendamenti hanno una evidente rilevanza politica, è favorevole al rinvio dell'esame a data da definirsi in questa sede.

Secondo il deputato CARRA (PD), poiché il senatore Butti ha di fatto chiesto una sospensione dell'esame, prende pertanto atto della non disponibilità a procedere da parte della maggioranza e ritira la richiesta di mettere ai voti una proposta di rinvio.

Il deputato BELTRANDI (PD) rappresenta il proprio totale disaccordo rispetto alla decisione di rinvio, che affosserebbe di

fatto l'ultima possibilità di dar corso al ciclo di tribune previsto dalla delibera.

Il deputato MERLO (PD) ritiene possibile accedere all'ipotesi di un rinvio, purché nella prossima seduta si possa dar corso all'esame e alla votazione degli emendamenti e non si assista piuttosto alla riapertura di un dibattito analogo a quello odierno.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame della risoluzione in titolo alla prossima seduta – che avrà luogo mercoledì 8 aprile – in cui la Commissione potrà procedere al voto definitivo della risoluzione in titolo e della risolu-

zione sui quesiti a risposta immediata. Propone, inoltre, di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, auspicabilmente per martedì 7 aprile, anche allo scopo di procedere a un primo esame delle numerose domande per l'accesso giacenti presso la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari previsto per questo pomeriggio è sconvocato.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali di comuni delle province di Trento e di Bolzano fissate per il giorno 3 maggio 2009.

(Delibera approvata nella seduta del 1° aprile 2009)

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata « Commissione »:

a) tenuto conto che con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 12/A del 2 marzo 2009 è stata fissata per il giorno 3 maggio 2009 l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali di Civezzano, Folgaria, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Trento, nella provincia di Trento, e Plaus, Malles Venosta, Badia e Brennero, nella provincia di Bolzano;

b) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

c) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunica-

zioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

d) visti, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

e) visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante « Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige »;

f) vista la legge della Regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, recante « Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali » e successive modifiche e integrazioni;

g) visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante « Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali »;

h) vista la legge della Regione Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998, n. 10, recante « Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige »;

i) visti gli articoli 13 e 25 del Testo Unico delle leggi della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige sulla composizione ed elezione degli organi amministrativi comunali, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 1995, n. 1/L, e l'articolo 19, comma 38, della legge della Regione Trentino-Alto Adige del 23 ottobre 1998, n. 10;

l) visti altresì i rimanenti articoli della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica;

m) viste le disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'8 aprile 2003 e gli altri precedenti in materia;

n) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DISPONE

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni del presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alle campagne per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali di comuni delle province di Trento e di Bolzano fissate per il giorno 3 maggio 2009.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il

giorno successivo alle consultazioni di cui al comma 1. Successivamente al primo turno di votazione la Commissione può, con le modalità di cui all'articolo 9, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radio-televisiva regionale della RAI nella Regione Trentino-Alto Adige ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ricevute nella non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

2. Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni e nei giorni di svolgimento delle votazioni stesse, nonché nelle corrispondenti giornate delle eventuali votazioni di ballottaggio.

ART. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella Provincia autonoma di Trento e nella Provincia autonoma di Bolzano trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) ai candidati alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia da rinnovare, nonché nei Consigli comunali di altri comuni da rinnovare, eventualmente individuati dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Regione Trentino-Alto Adige fra quelli con popolazione legale superiore a 40 mila abitanti;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione dei Consigli comunali di cui alla lettera a).

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui

alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

4. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

5. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 4.

(Messaggi autogestiti).

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI per la Regione Trentino-Alto Adige.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della

necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 9 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI della Regione Trentino-Alto Adige entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato all'elezione a Sindaco da rappresentanti della maggioranza delle liste che compongono la coalizione stessa;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 5.

(Informazione).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI nella Regione Trentino-Alto Adige ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai cri-

teri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

ART. 6.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella Regione Trentino-Alto Adige è sospesa nel periodo compreso tra il quinto giorno successivo all'approvazione della presente delibera al giorno di cessazione della sua efficacia. Su richiesta del competente Co.re.rat. la Commissione, con le modalità previste dall'articolo 9, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal 4 maggio, nel caso che non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

ART. 7.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette nella Regione Trentino-Alto Adige una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle

liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispose e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali della Regione Trentino-Alto Adige del 3 maggio 2009, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che li renda fruibili alle persone non udenti.

ART. 8.

(Tribune elettorali).

1. In riferimento alle elezioni comunali e provinciali del 3 maggio 2009, la RAI organizza e trasmette nella Regione Trentino-Alto Adige Tribune politiche elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7 ed 8.

5. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattrore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione Testata Giornalistica Regionale, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 9.

ART. 9.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 10.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive compe-

tenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

ART. 11.

(Turno elettorale di ballottaggio).

1. In caso di secondo turno elettorale per i candidati ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

Mercoledì 1° aprile 2009. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.45.

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto postelegrafonici (IPOST).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, ricorda che l'esame dei bilanci in titolo è stato avviato il 28 gennaio scorso. Successivamente, la Commissione, al fine di approfondire le questioni emerse nel corso di tale seduta sui bilanci consuntivi 2004-2006, sul preventivo 2007 ed in particolare sulle prospettive negative evidenziate nel bilancio tecnico, ha svolto le audizioni del Commissario straordinario, del Direttore generale e del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST). Infine, è stato anche audito il Presidente di Poste italiane s.p.a. sulle conseguenze delle politiche del personale dell'azienda sull'andamento del rapporto iscritti-pensionati dell'IPOST.

Alla luce delle audizioni svolte propone la seguente proposta di considerazioni conclusive:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, il bilancio preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 relativi all'Istituto postelegrafonici;

premesso che:

a) l'Ipost mostra nel periodo osservato una tendenza all'accelerazione del rapporto iscritti-pensionati e conseguentemente della spesa pensionistica, mentre si assiste ad un rallentamento della crescita degli importi medi delle pensioni;

b) dai dati riportati nel bilancio tecnico attuariale si evince un deterioramento piuttosto accentuato nel tempo degli indicatori della gestione caratteristica: a partire dal 2010 peggiora fortemente il saldo previdenziale che presenta un disavanzo per l'Ente nel suo complesso di oltre 1,7 miliardi di euro, derivante in particolare dal maggior numero di nuove pensioni liquidate;

c) tale andamento dipende soprattutto da fattori strutturali: da un lato, il previsto raggiungimento della fase di maturazione demografica della gestione, che nel successivo quinquennio vede giungere al pensionamento leve di iscritti più numerose e caratterizzate da consistenti carriere contributive; dall'altro, l'evoluzione degli iscritti che risente di una certa staticità;

dalle audizioni svolte è emerso, tuttavia, che:

d) il *trend* negativo del rapporto iscritti-pensionati ha subito negli ultimi anni un'inversione di tendenza, con una netta riduzione del lavoro interinale, convertito in parte in lavoro dipendente a tempo determinato, che diverrà presumibilmente a tempo indeterminato, con il conseguente trasferimento dei flussi contributivi dall'INPS all'IPOST;

e) in prospettiva, la liberalizzazione del settore postale, prevista a decorrere dal 2011 dalla direttiva 2002/39/CE, dovrebbe determinare un aumento della platea contributiva dell'IPOST;

f) i risultati effettivi di gestione presentati registrano dati economici in evidente controtendenza rispetto alle proiezioni 2006-2015 e 2006-2035 riportate nel bilancio tecnico attuariale al 2005, presentando un andamento positivo;

esprime

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
FAVOREVOLI »**

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), concorda con la proposta del relatore, ricordando che soltanto una parte dei lavoratori interinali è stata assunta con contratto a tempo indeterminato.

Il senatore Adriano MUSI (PD) auspica che i dati emersi nel corso delle audizioni siano poi confermati dal prossimo bilancio tecnico.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, nell'associarsi alle considerazioni testé emerse, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive da lui formulata.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle 9.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 1° aprile 2009. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9 alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

S O M M A R I O

Variazione nella composizione della Commissione	66
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	66

Mercoledì 1° aprile 2009. – Presidenza del presidente provvisorio Gerardo D'AMBROSIO, indi del presidente eletto Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Il senatore Gerardo D'AMBROSIO assume la Presidenza provvisoria della seduta in quanto più anziano per età, ed informa che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Candido De Angelis in sostituzione del senatore Egidio Digilio.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Il senatore Gerardo D'AMBROSIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 6 febbraio 2009, n. 6, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. Ricorda altresì che la Commis-

sione è convocata esclusivamente per procedere alla propria costituzione e funziona come seggio elettorale: non è pertanto possibile svolgere in questa sede considerazioni o interventi di alcun tipo, se non richiami al regolamento che siano strettamente attinenti alle votazioni che stanno per avere luogo.

Invita i deputati Daniela Melchiorre e Stefano Graziano a svolgere le funzioni di Segretari provvisori, ed indice la votazione per l'elezione del Presidente, ricordando che risulterà eletto nella prima votazione chi avrà riportato la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione: qualora la suddetta maggioranza non sia raggiunta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

(Segue la votazione).

Il senatore Gerardo D'AMBROSIO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 22
Maggioranza assoluta dei voti: . 13

Hanno ottenuto voti:

Pecorella 12
De Angelis 1
Schede bianche: 9

Avverte che, non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione, si rende necessaria la votazione di ballottaggio tra i candidati Pecorella e De Angelis, che indice.

(Segue la votazione).

Il senatore Gerardo D'AMBROSIO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 22

Hanno ottenuto voti:

Pecorella 14
De Angelis 1
Schede bianche:7

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il deputato Gaetano Pecorella, che assume la presidenza.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

(Segue la votazione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Vicepresidenti:

Presenti e votanti: 22

Hanno ottenuto voti:

De Luca 10
De Angelis 7
Melchiorre 1
Schede bianche: 4

Proclama quindi eletti Vicepresidenti della Commissione i senatori Vincenzo De Luca e Candido De Angelis.

Comunica altresì il risultato della votazione per l'elezione di due Segretari:

Presenti e votanti: 22

Hanno ottenuto voti:

De Toni 10
Franzoso 8
Schede bianche 4

Proclama quindi eletti segretari della Commissione il senatore Gianpiero De Toni ed il deputato Pietro Franzoso.

Ringrazia quindi i colleghi che lo hanno eletto e fa presente che la sua presidenza perseguirà lo scopo di garantire tutte le forze politiche rappresentate nella Commissione, nonché quello di promuovere nella Commissione l'unità di intenti necessaria per combattere la criminalità che condiziona il ciclo dei rifiuti. Invita quindi i Gruppi ad indicare i loro rappresentanti nella Commissione. Invita poi i componenti dell'Ufficio di Presidenza e i rappresentanti dei Gruppi a riunirsi al termine della seduta.

Intervengono quindi il deputato Alessandro BRATTI (PD), il senatore Vincenzo NESPOLI (Pdl), i deputati Daniela MELCHIORRE (Misto) e Giovanni FAVA (LNP), il senatore Gianpiero DE TONI (IdV) e il deputato Mauro LIBÈ (UdC).

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari 68

Mercoledì 1° aprile 2009. – Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.

La seduta comincia alle 15.05.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione di due vicepresidenti e due segretari, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione istitutiva della Camera dei deputati del 5 novembre 2008.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, dopo un breve indirizzo di saluto ai commissari, chiama a svolgere le funzioni di segretario provvisorio i deputati Molteni e Minardo. Nel preannunciare la sua astensione, indice quindi la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione istitutiva.

(Segue votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti	16
Votanti	15
Astenuti	1

Hanno riportato voti:

Burtone	6
Brigandì	4
Testa	4
Schede bianche:	1

Proclama quindi eletti vicepresidenti i deputati Giovanni Mario Salvino Burtone e Matteo Brigandì, in quanto più anziani per numero di legislature.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti:	16
Votanti:	15
Astenuti:	1

Hanno riportato voti:

Patarino	11
Testa	3
Schede bianche:	1

Proclama quindi eletti segretari i deputati Carmine Santo Patarino e Nunzio Francesco Testa.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, dopo aver ricordato i prossimi adempimenti della Commissione, invita i gruppi a designare tempestivamente i capigruppo in Commissione, in modo da poter riunire quanto prima l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico di Luigi Pepe, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Taranto (proc. n. 890/06 N RGPM – n. 2150/07 RG GUP) (doc. IV-ter, n. 7) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dalla deputata Souad Sbai nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Milano (atto di citazione dell'Associazione U.CO.I.I. – Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Islamiche in Italia) (<i>Esame e conclusione</i>)	3
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Roma (proc. n. 48128/04 N RGNR) (<i>Esame e conclusione</i>)	7

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

COMITATO DEI NOVE:

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187-A Governo ..	9
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (<i>Rinvio dell'esame</i>)	10
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2321 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (<i>Rinvio dell'esame</i>)	11
Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. C. 2258, approvata dal Senato e C. 1511 Grimoldi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	11
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
AVVERTENZA	13

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI.	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione di Osvaldo Alfonso Valdés, ex presidente del Partito liberal democratico cubano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14
AVVERTENZA	15

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.	
Audizione del presidente di Finmeccanica SpA, dottor Pier Francesco Guarguaglini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere. C. 2120, approvato dalla 4 ^a Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
AVVERTENZA	17

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:	
DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	18
Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. C. 1994 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978</i>)	25
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa. Atto n. 69 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	32

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
INTERROGAZIONI:	
5-00384 Bratti: iniziative in favore del risparmio energetico	34
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	36
5-00538 Tommaso Foti: rischio esondazione del Rio Marocco sito nel comune di Vigolzone ...	35
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	38
5-00827 Zazzera: possibili effetti di alcuni fatti di cronaca sull'espletamento delle procedure di VIA nella regione Puglia	35
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	39

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV) (*Svolgimento e conclusione*) 40

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione di rappresentanti del distretto industriale di Prato (*Svolgimento e conclusione*) . 46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 47

AVVERTENZA 47

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 48

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio*) 53

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 53

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale della Presidente dell'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna, Monica Donini, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame del « Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese » (COM(2008)712 def. – 11249/08) 54

AVVERTENZA 54

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali di comuni delle province di Trento e di Bolzano fissate per il giorno 3 maggio 2009 (*Discussione e approvazione*) 55

ALLEGATO (*Testo approvato dalla Commissione*) 58

Risoluzione in materia di tribune politiche tematiche temporanee (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	55
SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA	57
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE	
Variazione nella composizione della Commissione	66
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	66
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	68

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 1,50

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0001610